



.....INDICE

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO.....	4
PARTE PRIMA – L'AMBIENTE COSTRUITO	6
1.0. TIPOLOGIE URBANISTICHE	6
TITOLO I – IL COLORE ED IL DECORO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	8
2.0 - CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL COLORE E DEL DECORO DELLE FACCIATE	8
CAPITOLO 2. 1. - COPERTURE.....	9
CAPITOLO 2. 1. - COPERTURE.....	9
2.1.1 MANTI DI COPERTURA	10
2.1.2. COMIGNOLI CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI.....	11
2.1.3. ABBAINI E LUCERNARI	12
2.1.4. ANTENNE TELEVISIVE.....	13
2.1.5. AGGETTI DI GRONDA	14
2.1.6. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI.....	15
2.1.7. PANNELLI SOLARI E POMPE DI CALORE E DI REFRIGERAZIONE	16
CAPITOLO 2. 2. - COPERTURE SUPERFICI DI FACCIATA.....	17
2.2.1. INTONACI	18
2.2.2. MURATURE FACCIA A VISTA - RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PARTICOLARI ARCHITETTONICI - DECORAZIONI PLASTICHE	20
2.2.3. COLORITURE E TINTEGGIATURE - DECORAZIONI PITTORICHE	21
2.2.4. MURI DI RECINZIONE E DI CONFINE	23
CAPITOLO 2.3.0. ELEMENTI DI FINITURA DELLA FACCIATA.....	24
2.3.1. SERRAMENTI DI FINESTRE E DI PORTE-FINESTRE	25
2.3.2. PORTE - PORTONI - VETRINE.....	27
2.3.3. GRATE - RINGHIERE - CANCELLI - CANCELLATE - FERRI BATTUTI	28
CAPITOLO 2.4. -IMPIANTI TECNOLOGICI.....	29
2.4.1. IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI - CAVI ELETTRICI, FILI TELEFONICI, TUBAZIONI DEL GAS E DELL'ACQUA	30
CAPITOLO 2.5. - OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE E DI CORREDO DI FACCIATA.....	33
2.5.1. INSEGNE	34
2.5.2. TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI	36
2.5.3. TENDE PARASOLE.....	37
2.5.4. ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI.....	38
2.5.5. CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI.....	39



CAPITOLO 2.6. - SEGNALETICA ED AFFISSIONI.....	40
2.6.1. MANIFESTI MURALI.....	41
2.6.2. TARGHE TOPONOMASTICHE	42
2.6.3. NUMERI CIVICI.....	43
TITOLO II – PAVIMENTAZIONI.....	44
3.0 – CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DELLE PAVIMENTAZIONI.	44
CAPITOLO 3. 1. - MANTI STRADALI.....	46
3.1.1 STRADE CARRABILI DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE.....	47
3.1.2 STRADE CARRABILI DI CONNESSIONE INTERNA	48
3.1.4. PISTE CICLABILI	51
3.1.5 STRADE PEDONALI.....	52
3.1.6 MARCIAPIEDI	53
3.1.7 LASTRICATI PRIVATI.....	54
3.1.8 PORTICI E SPAZI COPERTI	55
3.1.9. ZONE DI SOSTA PER AUTOVETTURE	56
CAPITOLO 3. 2. - OGGETTI DI CORREDO ALLA PAVIMENTAZIONE.....	58
3.2.2 ISOLE SPARTITRAFFICO, SALVAGENTE E DI DISSUAZIONE ALLA SOSTA	60
3.2.3 AIUOLE PER ALBERI	61
3.2.4 RAMPE O SCIVOLI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	62
3.2.5 PASSI CARRAI	63
3.2.6 SCALINATE E CORDONATE	64
3.2.7 DISSUASORI DI TRAFFICO.....	65
3.2.8. SEGNALETICA STRADALE	66
3.2.9. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI.....	67
CAPITOLO 3. 3. - IMPIANTI ED OGGETTI TECNOLOGICI.....	68
3.3.1. CADITOIE PER ACQUE PLUVIALI	69
3.3.2 CHIUSINI ED IMBOCCHI DI SCORRIMENTO DEI PLUVIALI	70
3.3.3 CHIUSINI DI FOGNATURA	71
3.3.4 CHIUSINI DI POZZETTI DI DERIVAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, GAS, ACQUA E TELEFONO.....	72
TITOLO III – L'ARREDO URBANO	73
4. 0. - CONTENUTI E SCOPI DEL PIANO DELL'ARREDO URBANO	73
CAPITOLO 4.1. - OGGETTI ED ELEMENTI DI CORREDO	74
4.1.1. ATTREZZATURE LUDICHE	75
4.1.2. EDICOLE E CHIOSCHI.....	76
4.1.3. FIORIERE	77



4.1.4.	FONTANE, SCULTURE, MONUMENTI E CAPITELLI DEVOZIONALI	78
4.1.5.	PANCHINE PER LA SOSTA.....	79
4.1.6.	PARACARRI E TRANSENNE	80
4.1.7.	PENSILINE.....	81
CAPITOLO 4. 2. - OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE		82
4.2.1.	INSEGNE	83
4.2.2.	TENDE FRANGISOLE O PARASOLE.....	84
CAPITOLO 4. 3. -SEGNALI E SEGNALETICA STRADALE - AFFISSIONI PUBBLICITARIE ED INFORMATIVE		85
4.3.1.	TARGHE TOPONOMASTICHE	86
4.3.2.	SEGNALETICA ED INDICAZIONI STRADALI.....	87
4.3.3.	INDICAZIONI COMMERCIALI	89
4.3.4.	AFFISSIONI MURALI E BACHECHE INFORMATIVE	90
CAPITOLO 4. 4. - OGGETTI TECNOLOGICI.....		91
4.4.1.	MOBILETTI PER LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONO	92
4.4.2.	APPARECCHI TELEFONICI E CABINE TELEFONICHE	93
4.4.3.	CASSETTE POSTALI	94
4.4.4.	CONTAINERS PORTA RIFIUTI.....	95
4.4.5.	CESTINI GETTA CARTE	96
4.4.6.	OROLOGI E TERMOMETRI.....	97
4.4.7.	BOCCHIE ANTINCENDIO	98
CAPITOLO 4. 5. - OGGETTI ED ELEMENTI INSISTENTI SU SPAZI DELIMITATI DEL SUOLO PUBBLICO.....		99
4.5.1.	I PLATEATICI.....	100
4.5.2.	PARCHEGGI PER BICICLETTE.....	101
4.5.3.	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	102
CAPITOLO 4. 6. - DIFFUSORI ILLUMINANTI.....		103
4.6.1.	DIFFUSORI-ILLUMINANTI PUBBLICI	104
4.6.2.	DIFFUSORI ILLUMINANTI PRIVATI.....	105
PARTE SECONDA – L’AMBIENTE NATURALE		106
TITOLO IV – LA DIFESA DEL SUOLO.....		106
5.0	- CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	106
5.1.	- AMBITI PRIORITARI PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO.....	107
5.2.	- FASCIA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI.....	109
5.3.	- ACQUE POTABILI E DI RISORGIVA.....	110
5.4.	- AREE ESONDABILI.	111
5.5	- AMBITI DI RIEQUILIBRIO DELL’ECOSISTEMA.....	112



5.6	- PALEOALVEI.....	113
5.9.	- SICUREZZA DELLE OPERE, STABILITÀ DEI TERRENI.....	114
TITOLO VI – IL VERDE		115
6.0.	- CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL VERDE	115
6.1.	IL VERDE E LA QUALITÀ DELLA VITA IN AMBIENTE URBANO.....	116
6.2.	NUOVE REALIZZAZIONI.	117
6.3.	TIPOLOGIE DI VERDE DA TUTELARE	118
6.4.	DEFINIZIONI. (SOGLIA DIMENSIONALE DI TUTELABILITÀ).	119
6.5.	ATTIVITÀ REGOLAMENTATE	120
6.6.	ROTONDE	121
6.7.	CRITERI PER LA SCELTA DELLE SPECIE	122
6.8.	TUTELA DELLE PIANTE MONUMENTALI	123
6.9.	UNA PIANTA PER OGNI NATO	124
6.10.	VIALI DELLA RIMEMBRANZA.....	125
6.11.	ALLEGATI	126
<i>Tabella 6.11.1: classificazione di alcune specie di prima, seconda e terza grandezza in base alle dimensioni raggiungibili.....</i>		126
<i>Tabella 6.11.2: Parametri di riferimento per gli interventi di cantieristica.....</i>		127
TITOLO VII – I PARCHI		128
7.0.	- CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEI PARCHI	128
7.1.	- PARCO FLUVIALE DELL'ADIGE	129
7.2.	- PARCO DELLE COLLINE MORENICHE	130



NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di Attenzione Ambientale, recepisce le prescrizioni e i vincoli del piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E), così come previsto dall'art. 51, ed integra, con norme, direttive e prescrizioni, il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme di Attuazione del P.R.G..

Il presente Regolamento di Attenzione Ambientale prende in considerazione non solo gli ambiti naturali ed agrari, ma anche gli aspetti del cosiddetto Ambiente costruito, sia esso storico o di recente costruzione.

Perciò il Regolamento si applica sull'intero territorio comunale per tutte le nuove costruzioni, per il recupero e la manutenzione di quelle esistenti e per tutte quelle opere che modificano direttamente o in maniera indotta il paesaggio.

Valgono, comunque, le norme più restrittive relative ai gradi di protezione degli edifici ricadenti nei Centri storici o comunque definiti di interesse storico-artistico, o previste per le costruzioni in particolari contesti ambientali, chiaramente indicati nelle norme di attuazione e/o negli elaborati di P.R.G..

Valgono, in ogni caso, le norme, ancorché più restrittive, previste per l'edificazione in zona agricola e nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della ex legge 1497/1939 come integrata dal decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 156. Tale vincolo, recependo le indicazioni del P.A.Q.E., riguarda l'intero territorio comunale.

La Commissione Edilizia Integrata, avendo conoscenza delle peculiarità del territorio comunale attraverso l'attività di controllo puntuale esercitata, elabora un'attenta riflessione sul concetto di ambiente ogni qualvolta si interviene per l'occupazione e la modificazione di nuovi territori nell'ambito comunale.

Di volta in volta, su ogni singolo progetto che viene esaminato, può formulare prescrizioni o indicazioni in merito all'impiego di materiali, all'uso dei colori, agli elementi architettonici e paesaggistici, alle sistemazioni esterne a verde e ai movimenti di terra, seguendo i contenuti del presente regolamento di attenzione ambientale.

In relazione alle prescrizioni e alle indicazioni già espressi sui casi specifici, la Commissione Edilizia Integrata può provvedere ad arricchire il presente Regolamento di Attenzione Ambientale di ulteriori informazioni utili per la tutela e la salvaguardia delle risorse del territorio e per l'elaborazione dell'idea di paesaggio.

L'approvazione di ogni intervento edilizio e di modificazione dell'esistente, oltre al rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti, dovrà quindi essere subordinata ad un attenta valutazione delle modificazioni che si generano nell'ambiente circostante.

Tutto ciò nell'ottica che ogni nuovo intervento modifica la percezione del paesaggio, l'assetto del territorio e l'equilibrio degli ecosistemi. Da ciò la necessità che il nuovo intervento identifichi il luogo



recuperando le sinergie basate sull'iterazione fra morfologia dei siti, tecniche di insediamento, permanenze tipologiche e materiali locali.

Il presente Regolamento è suddiviso in due parti:

Ambiente costruito

Ambiente naturale ed agrario.

La prima parte, che è preceduta da indicazioni generali sulle tipologie urbanistiche, è, a sua volta, suddivisa in tre titoli, derivati dai tre piani della cosiddetta Scena urbana e riguardanti, nello specifico,:

Il piano del Colore e del Decoro delle Facciate degli edifici,

Il piano della Pavimentazione,

Il piano dell'Arredo Urbano

La seconda parte è, a sua volta, suddivisa in tre titoli:

Il piano della Difesa del Suolo e del Sottosuolo,

Il piano del Verde.

Il piano dei Parchi



PARTE PRIMA – L'AMBIENTE COSTRUITO

1.0. TIPOLOGIE URBANISTICHE

Nelle zone territoriali omogenee B-C-D-E ed F e per tutti i nuovi insediamenti, gli edifici e gli aggregati edilizi devono essere localizzati in funzione dei percorsi e devono essere orientati, tenendo conto delle caratteristiche del sito e del clima.

Per la progettazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti, nonché per l'ampliamento di quelli esistenti si indicano i seguenti criteri:

Il disegno dei nuovi tessuti urbani deve essere sviluppato tenendo conto della giacitura dei terreni, delle curve di livello, dell'orientamento (esposizione al sole, protezione dai venti dominanti).

Il disegno delle nuove lottizzazioni non deve cancellare i segni fisici esistenti, ma avere come riferimenti progettuali gli appoderamenti esistenti, gli elementi di divisione fisica del territorio, quali fossati, canali di scolo, zone umide, fontane, lavatoi, alberate, siepi, macchie boscate, sentieri, strade, capitelli, manufatti idraulici di valore storico ecc..

I nuovi insediamenti devono essere progettati e realizzati con criteri e tecnologie compatibili con l'uso agricolo del territorio, con il paesaggio collinare e fluviale consolidato, salvaguardando e tutelando la permanenza degli elementi del paesaggio esistenti, senza alterare il delicato equilibrio ambientale e idrogeologico del territorio.

Nel disegno dei nuovi tessuti urbani dovranno essere indicati i criteri da assumere per le sistemazioni a verde ed in particolare per la messa a dimora delle essenze arboree, come meglio specificato nel capitolo riguardante il Verde.

Il progetto di ampliamento degli insediamenti in tessuti urbani consolidati deve prevedere:

un'adeguata progettazione degli spazi non edificati e dei vuoti, prevedendo idonee sistemazioni a verde attraverso la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone;

la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;

il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;

l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;

l'indicazione di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificio.

Devono essere salvaguardate le macchie boscate e i terreni boschivi esistenti. Devono essere limitati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente e la percezione del paesaggio.

Devono essere limitati interventi di bonifica di qualsiasi tipo che modifichino il regime o la composizione delle acque (interramento fossati, modifica del loro corso, tombinamento ecc.).

Nel disegno dei nuovi tessuti urbani si devono, di norma, salvaguardare i filari di siepi, le alberate o le singole piante autoctone e/o naturalizzate.



Nelle sistemazioni esterne, vanno conservate le pavimentazioni antiche: quali selciati, acciottolati, ammattonati.

Nei giardini e nei cortili devono essere realizzate pavimentazioni di terra battuta o con materiali e tecnologie che consentono l'assorbimento diretto delle acque piovane; tutte le sistemazioni esterne devono mirare a ridurre il processo di impermeabilizzazione del territorio in atto nelle aree urbanizzate ed impiegare materiali e tecnologie così come descritto nel capitolo riguardante le pavimentazioni.

Le nuove costruzioni, anche se realizzate con materiali e tecnologie attualmente in uso, devono acconsentire una lettura dell'architettura tradizionale del luogo con particolare riguardo alla tipologia, agli allineamenti e agli orientamenti.

Nel caso in cui siano necessari ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni, le cui dimensioni non riescono a soddisfare i moderni bisogni di spazio, non devono essere accettati interventi incompatibili con l'architettura e la tipologia originaria.

Devono essere acconsentiti e agevolati gli interventi atti a conservare le caratteristiche degli edifici di interesse storico ed architettonico.



TITOLO I – IL COLORE ED IL DECORO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

2.0 - CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL COLORE E DEL DECORO DELLE FACCIATE

La presente normativa, assieme alla relazione illustrativa, all'abaco degli elementi tecnomorfologici caratterizzanti, all'abaco degli elementi negativi, a quello della classificazione cromatico-tipologica degli edifici, alla tavolozza dei colori e alla guida pratica delle tecniche di restauro delle facciate, fa parte integrante del piano del Colore e del Decoro delle facciate, che ha come scopo la salvaguardia dei piani verticali dell'ambiente costruito di Pastrengo.

Il piano del Colore e del Decoro delle facciate, congiuntamente ai piani della Pavimentazione e dell'Arredo urbano, fa parte del piano della Scena urbana, che a sua volta deve intendersi come un piano urbanistico attuativo, in stretta connessione con il P.R.G., in grado, prima che sia compromessa ulteriormente l'immagine caratteristica dei nuclei di antica origine, di elaborare nuovi strumenti di valutazione linguistica, necessariamente abbinati a quelli di valutazione tecnologica e funzionale degli interventi di recupero.

La presente normativa stabilisce i metodi di conservazione, di restauro e di ripristino dei piani verticali dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, indicando per ogni singolo elemento od oggetto di facciata, i materiali, le cromie e le forme da impiegarsi.

Con l'adozione del presente piano del Colore e del Decoro delle facciate, le eventuali discordanze con il Regolamento Edilizio vigente, nelle parti riguardanti l'aspetto esterno degli edifici, fanno prevalere quelle del presente regolamento.

Le norme guida vengono suddivise per parti omogenee, a significare che, per ogni intervento relativo ad una parte omogenea, tutti gli elementi che la compongono devono essere presi in considerazione contestualmente. Pertanto, nel caso di richiesta di restauro globale di facciata, sostituzione di un singolo elemento od oggetto o progettazione ex novo, tutti gli elementi incongrui della stessa parte omogenea devono essere rimossi.

Le parti omogenee sono così illustrate nei capitoli seguenti:

Coperture.

Superfici di facciata.

Elementi di finitura di facciata.

Impianti tecnologici.

Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di corredo di facciata.

Segnaletica ed affissioni.



CAPITOLO 2. 1. - COPERTURE

Nel presente capitolo 2.1, riguardante la parte omogenea relativa alle coperture, vengono stabiliti i seguenti criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che la compongono e che sono illustrati nei punti sotto elencati:

- 2.1.1 Manti di coperture
- 2.1.2 Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori
- 2.1.3 Abbaini e lucernari
- 2.1.4 Antenne televisive
- 2.1.5 Aggetti di gronda
- 2.1.6 Canali di gronda e pluviali
- 2.1.7 Pannelli solari e pompe di calore e di refrigerazione.



2.1.1 MANTI DI COPERTURA

Per tutti gli edifici dell'ambiente costruito di Pastrengo, ed in particolare dei Centri storici, la manutenzione straordinaria del tetto, la semplice manutenzione ordinaria, o il rimaneggiamento del manto di copertura, dovranno privilegiare la conservazione della tipologia del manto esistente, se compatibile con la tradizione storica veronese, che prevede massimamente l'impiego di soli coppi, in filari concavi e convessi sovrapposti fra loro. In questo caso, così come in altri, purché storicamente accertati, riguardanti specificatamente edifici di tipologia paleoindustriale e di architettura dei primi del Novecento, comunemente denominata liberty, che prevedono l'impiego delle tegole piane in laterizio dette alla marsigliese, è obbligatoria la riutilizzazione dei medesimi coppi e/o tegole piane esistenti, con eventuale inserimento, in maniera alterna e casuale, di nuovi ad integrazione di quelli documentariamente non recuperabili.

Negli edifici di particolare pregio storico-architettonico è obbligatorio utilizzare materiale di recupero, aventi le stesse dimensioni e cromie di quello esistente.

E' altresì obbligatorio, in caso di effettiva necessità di realizzare sfiati nel sottotetto, l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate; pertanto, è categoricamente vietato l'impiego di tubicini, per lo più in materiale plastico e variamente sagomati, che fuoriescono dal manto di copertura.

Eventuali strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista con opportuni e documentati accorgimenti, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde.

Nel modo più assoluto, è vietata la sostituzione del manto tradizionale con altro, seppur in laterizio, che preveda l'impiego di tegole piane dette olandesi e di tegole portoghesi.

E' altresì, di norma, da escludersi l'impiego di tegole riproducenti le forme della tradizione, ma realizzate in materiale diverso dal laterizio, come cemento alleggerito e lamiera. Di contro, nel caso di manti di copertura incongrui, è prevista la sostituzione con quello tradizionale.

I manti delle coperture piane, di norma, devono impiegare materiali lapidei della tradizione locale.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 45 del R.E..



2.1.2. COMIGNOLI CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI

Per tutti i comignoli, nei quali siano rilevabili elementi formali e costruttivi riconducibili a stilemi e tecniche della tradizione, è obbligatoria la conservazione impiegando le metodologie proprie del restauro. Se ciò non fosse attuabile, previa esaustiva documentazione, è consentita, previa attenta valutazione, la ricostruzione, conservando le forme precedenti ed impiegando gli stessi materiali e le stesse tecnologie costruttive. In questo caso, eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento possono essere consentite, previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, purché non contrastino con più generali esigenze di tutela ambientale.

Per i comignoli di rilevante valore storico-artistico e documentario, è consentito esclusivamente il restauro conservativo. Per la costruzione di nuovi comignoli è, di norma, obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali, così come definiti dall'abaco degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti, che si sintetizzano in forme turrette in laterizio faccia a vista, con coperture in cotto ad una o due falde o con copertura in lastra di pietra locale. Sono da escludersi, pertanto, comignoli e canne fumarie in materiali diversi dal mattone faccia a vista, che comunque deve essere possibilmente materiale di recupero, e del laterizio intonacato. L'eventuale intonaco della canna fumaria, da stendersi esclusivamente su superfici non faccia a vista, deve essere dipinto dello stesso colore della facciata. Sono da escludersi, pertanto, comignoli seriali in cemento prefabbricato di qualsiasi natura o forma, mentre, dopo attenta analisi, può essere valutata l'opportunità dell'uso di comignoli impieganti metalli capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici, ed eventuale ventola soprastante, soprattutto se ciò comporta una diminuzione della dimensione del comignolo tradizionale.

Negli edifici riconducibili agli stilemi dell'architettura dei primi del Novecento, comunemente denominata Liberty, sono oggetto di tutela formale i comignoli in laterizio, realizzati un tempo con idonei stampi. Nel caso, perciò, di eventuali nuovi posizionamenti dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi al messaggio formale e materico-cromatico del tempo.

Nel caso di nuovi posizionamenti è consigliabile, in tutti i casi, un conveniente raggruppamento; inoltre le canne fumarie devono, per quanto possibile, essere collocate ad una distanza, dal filo di gronda, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto. I torrini esalatori, devono riproporre, di norma, le forme ed i materiali dei comignoli tradizionali; è pertanto categoricamente vietato l'impiego di torrini in cemento-amianto o in materiale plastico, o comunque non consoni alla tradizione. E' infine, di norma, vietato costruire canne da fumo applicate alle pareti e visibili dallo spazio pubblico; nel caso di effettiva necessità, legata per lo più alla funzione d'uso, come ristoranti, pizzerie, ecc., potrà essere attentamente valutata l'opportunità del posizionamento nelle facciate interne, comunque non visibili dalla pubblica via.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 42 del R.E..



2.1.3. ABBAINI E LUCERNARI

Per tutti gli abbaini e lucernari, nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, è obbligatorio il restauro conservativo, se ciò non fosse possibile, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecnologie costruttive.

Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento possono essere consentite previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, sempre che ciò non contrasti con esigenze di inserimento ambientale nel contesto urbano e naturalr.

Il posizionamento di lucernari giacenti sul piano di falda della copertura, comunque sempre di dimensioni contenute, potrà essere consentito non solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, con particolare riferimento all'uso del sottotetto, così come descritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., ma anche previa dimostrazione della compatibilità ambientale.

A tale riguardo la Commissione edilizia potrà richiedere una esaustiva documentazione fotografica ripresa al vertice dei coni ottici limitrofi più significativi.

Sono da escludersi comunque, ed in modo categorico le superfici a specchio.



2.1.4. ANTENNE TELEVISIVE

Le antenne televisive, di norma in numero non superiore ad uno per ogni unità edilizia, devono essere collocate, esclusivamente, sulla copertura degli edifici a distanza, dal filo di gronda prospiciente la pubblica via, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi e terrazzi non di copertura.

E' consigliabile, quando ciò è possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Il posizionamento di eventuali antenne paraboliche dovrà essere oggetto di attenta valutazione ambientale, a tale riguardo, la Commissione edilizia potrà richiedere la presentazione di un'esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi.

L'antenna parabolica dovrà proporre le documentate forme più ridotte, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura ed essere posizionata solamente sulla copertura, in posizione defilata. E' categoricamente vietato l'impiego privato di antenne paraboliche di grandi dimensioni e poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione edilizia, potrà ingiungere, secondo le modalità già illustrate, la rimozione di antenne paraboliche che nuocciono al decoro dell'ambiente storico costruito.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 42 del R.E..



2.1.5. AGGETTI DI GRONDA

Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, così come visualizzati negli abachi degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti allegati al piano, devono essere trattati con i più rigorosi criteri di restauro conservativo.

Se, per singole parti, non fosse possibile, si deve procedere alla ricostruzione parziale, riproponendo le forme, le cromie e le tecniche costruttive tradizionali.

E' escluso, in modo categorico, l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come: travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) in luogo dei passafuori in legno; tavelloni forati, solette di c.a. (anche se intonacati), in luogo del tradizionale tavolato. legname perlinato, in luogo del tradizionale tavolato.

Inoltre è vietato intonacare e dipingere il tavolato, in questi casi è prevista solamente una verniciatura di intonazione scura che lasci intravedere le venature del legno.

Nel caso di edifici che presentino singole parti incongrue degli aggetti di gronda, è obbligatorio il ripristino parziale impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie della tradizione. Nel caso di edifici che presentino l'intero oggetto di gronda incongruo, può essere valutata l'opportunità del completo ripristino, solamente in presenza di una documentata preesistenza.

Gli aggetti di gronda, che presentano mensole e cornici in materiale lapideo, devono essere sempre restaurati secondo i criteri della più assoluta conservazione; nel caso di documentabile necessità di parziale sostituzione, si dovranno impiegare elementi simili per forma, materiale e colorazione.

In nessun caso i modiglioni di gronda e gli sporti, lapidei o in conglomerato cementizio, possono essere dipinti, è consentita solo la pulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre e comunque l'impiego di sabbiature.



2.1.6. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

I canali di gronda e le calate dei canali di gronda o pluviali dovranno essere realizzati in rame o in alternativa, in lamiera opportunamente verniciata in relazione al contesto cromatico dell'intero edificio. Tale colorazione, di norma, è riconducibile alla gamma dei marroni e in minor misura dei grigi.

E' categoricamente vietato l'impiego della stessa colorazione dell'intonaco di facciata.

E' da escludersi assolutamente, l'uso del materiale plastico, dell'acciaio e della lamiera zincata non verniciata.

I canali e i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo - si esclude quindi lo sviluppo quadrato e rettangolare - e si dovranno riproporre, secondo i moduli della tradizione, rosoni, gocciolatoi, sifoni, antefisse decorative e cicogne.

Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all'importanza dell'edificio e, in ogni caso, alla partitura compositiva della facciata.

Di norma, i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue.

I pluviali non devono essere quindi posizionati al centro della facciata, se non per comprovate esigenze funzionali, e comunque, non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi. In presenza di eventuali aggetti delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo, ma conservando l'assialità.

Qualora sia presente la fognatura comunale, distinta in acque bianche e nere, la parte terminale del pluviale dovrà essere ad essa collegata a mezzo di pozzetti di raccordo, nella rete delle acque bianche, e posizionata sotto traccia per metri tre dalla quota del piano stradale, ad eccezione degli edifici di alta valenza architettonica, così come individuati dal P.R.G. Nel caso di assenza di fognatura comunale, la parte del pluviale deve essere costruita con tubazione in ghisa.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 62 del R.E. ed anche l'art. 3.3.2 del piano della pavimentazione, laddove prende in considerazione la possibilità di costruzione di eventuali pozzetti di ispezione. In quest'ultimo caso, nel momento del riordino globale di facciata, è opportuno posizionare bocchette di ispezione nella parte terminale del pluviale, da posizionarsi a filo facciata, nascoste da uno sportello metallico in grado di racchiudere la stessa muratura con relativa colorazione della facciata o della zoccolatura.

Il telaio dovrà essere eseguito in maniera tale che il profilo metallico a vista sia minimale.



2.1.7. PANNELLI SOLARI E POMPE DI CALORE E DI REFRIGERAZIONE

Negli aggregati di valore storico-ambientale e negli edifici di valenza storico-architettonica è, di norma, vietata l'installazione di impianti tecnologici, come pannelli solari e pompe di calore per il riscaldamento e/o il refrigeramento, massimamente se posti sulle falde inclinate delle coperture o, a vista, sulle facciate e sui balconi.

La Commissione Edilizia potrà, dopo attenta analisi, valutare l'opportunità di un eventuale posizionamento in una parte di fabbrica defilata e comunque poco percepibile dalla pubblica vista. E' fatto obbligo perciò, in fase di richiesta autorizzativa, presentare opportune simulazioni prospettiche atte a dimostrare la compatibilità dell'elemento tecnologico con il contesto architettonico-ambientale, prevedendo idonei accorgimenti di mimetizzazione che dovranno ispirarsi a forme ormai consolidate nella tradizione locale.

E' altresì fatto obbligo, in fase di presentazione di restauro o ristrutturazione globale dell'edificio, identificare spazi, non visibili dall'esterno, adibiti all'alloggiamento dei macchinari degli impianti tecnologici.

Nelle zone di recente costruzione e negli edifici di non valore storico-architettonico, è possibile il posizionamento di pannelli solari e di impianti tecnologici similari, nelle falde delle coperture, purché siano inseriti nello spessore del manto di copertura e con dimensioni tali da ricordare lucernari areo-illuminanti.

In ogni caso, si dovrà ricercare il posizionamento più idoneo a non alterare non solo le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi, ma anche la lettura del manufatto architettonico in cui l'elemento tecnologico è posto. Tale verifica dovrà essere visualizzata virtualmente, a mezzo di simulazioni fotografiche e/o tridimensionali.

E' comunque fatto obbligo, in caso di nuove costruzioni, prevedere gli spazi più idonei al posizionamento degli impianti tecnologici, in modo da poter far parte integrante dell'organismo architettonico.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 45 del R.E..



CAPITOLO 2. 2. - COPERTURE SUPERFICI DI FACCIATA

La parte omogenea relativa alle superfici di facciata è così suddivisa:

2.2.1 Intonaci

2.2.2 Murature faccia a vista - Rivestimenti di facciata - Particolari architettonici –
Decorazioni plastiche

2.2.3 Coloriture e Tinteggiature - Decorazioni pittoriche.

2.2.4 Muri di recinzione e di confine



2.2.1. INTONACI

Ogni intervento sul supporto intonacato di facciata dovrà privilegiare la più assoluta conservazione dei brani di intonaco storico, massimamente a base di malta di calce, anche se non coevi all'architettura.

E' vietata, perciò, la demolizione di ampi brani d'intonaco degni di essere conservati, come testimonianza storica, cromatica e tecnologica, anche se semplicemente colorati e non decorati. La conservazione dovrà essere effettuata mediante tecnologie proprie del restauro, prevedendo, se necessario, la pulitura ed il consolidamento.

Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con malte, che impieghino materiali, granulometrie e tecnologie analoghe a quelle originali dei brani di intonaco da conservare.

Perciò, per ogni progetto di restauro di facciata, l'Ufficio tecnico potrà prescrivere un'esaustiva indagine stratigrafica, eventualmente supportata, sempre a richiesta dell'Ufficio tecnico, da una puntuale indagine chimico-fisica e petrografica. I parziali ripristini d'intonaco nelle zone lacunose, pur differenziandosi dai brani di intonaco storico, dovranno essere orientati, unitamente alla successiva fase di dipintura, all'ottenimento di una superficie matericamente e cromaticamente unitaria, evitando perciò il cosiddetto effetto "carta geografica" o "pelle di leopardo".

Nel caso in cui sia esaurientemente documentata la mancanza di brani di intonaco degni di essere salvaguardati, si potrà prevedere il rifacimento del supporto intonacato impiegando esclusivamente malte, realizzate con materiali, granulometrie, posologie e tecnologie riconducibili alla tradizione e comunque compatibili con i materiali del supporto murario sottostante. Sono pertanto vietate, malte per intonaco a base di malta cementizia e di calce idraulica artificiale e, a maggior ragione, quelle proprie degli intonaci plastici.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla cromia propria del supporto intonacato, dal momento che è strettamente legata a quella della soprastante superficie dipinta.

Di norma, l'intonaco dovrà essere steso in successivi tre strati, secondo le modalità e la composizione illustrate negli elaborati allegati alla redazione del piano del Colore e che, in sintesi, si individuano nell'uso di una malta che impieghi come aggregati sabbia e/o polvere di marmo, e come leganti, calce idraulica naturale e grassello di calce, nei primi strati, e solo grassello di calce, negli strati più esterni.

E' sempre obbligatorio, nel caso di restauro o di ripristino degli intonaci, che l'intervento sia realizzato su tutti i prospetti dell'unità edilizia visibili dalla pubblica via, anche se di proprietà diverse, comprese altresì le fronti delle canne fumarie e dei comignoli, purché concepite per essere tali.

Di norma, non è consentito che il supporto intonacato rimanga a vista, senza cioè essere dipinto secondo le modalità illustrate al successivo articolo 2.2.3 e negli elaborati relativi alla tavolozza dei colori allegati alla redazione del piano del Colore e del Decoro delle facciate.



Può essere però autorizzato l'impiego di intonaci, o meglio stucchi, che prevedano una colorazione propria, realizzata utilizzando come aggregati polveri di marmo di vario colore, senza l'impiego di coloranti dispersi in pasta, come illustrato negli elaborati della tavolozza allegata al del piano del Colore e del Decoro delle facciate. In nessun caso è consentita l'intonacatura di paramenti murari, sia lapidei sia fittili, concepiti fin da principio a faccia a vista, o comunque, storicamente consolidati come tali; parimenti, non è consentito ridurre faccia a vista il supporto murario di edifici che si presentino attualmente intonacati.

In caso di totale assenza di intonaco, dovrà essere opportunamente valutata l'opportunità, soprattutto in termini di contestualità cromatica, del ripristino dell'intonaco, secondo le modalità precedentemente illustrate, anche se in presenza di documentata esistenza in origine del supporto intonacato. Ciò vale con particolare riguardo per gli antichi muri di recinzione e di confine.

Inoltre, laddove esistono cornici marcapiano di finestre, di porte finestre o di porte, realizzate in intonaco, e di valore storico-documentario, non potranno essere sostituite con materiale lapideo.

Pertanto, nel caso di lacune di fasce marcapiano, o di cornici di aperture realizzate fin dall'origine in intonaco, è prevista la ricostruzione, che dovrà comunque interessare l'intero modulo costitutivo della trama, con l'uso di malta composta da componenti omologhi a quella originale e di appositi strumenti atti a riprodurre il profilo del tutto simile agli elementi architettonici e alle modanature originali, con le modalità che sono specificate negli allegati del piano del Colore e del Decoro delle facciate.

L'intervento di restauro o di ripristino degli intonaci dovrà avere cura di recuperare e di evidenziare le targhe toponomastiche e dei numeri civici, le lapidi commemorative ed indicative, gli stemmi, i ferri battuti e tutto quanto costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

L'evidenziazione o la restituzione in pristino di particolari architettonici rilevanti, anche non coevi all'impianto architettonico, è consentita previa autorizzazione degli organi preposti al controllo, derivante da un approfondito esame analitico delle soluzioni proposte; è comunque tassativamente vietato mettere a vista singoli brani di muratura non concepiti, fin dall'origine, per essere faccia a vista.

Nelle parti basse degli edifici, laddove sono più presenti gli effetti dell'umidità di risalita, è necessario valutare attentamente la possibilità del ripristino, o della nuova esecuzione, di balze in intonaco rustico, caratterizzato dalla presenza di grana grossa dell'aggregato e localmente denominato "rugolon", o del rivestimento in lastre lapidee. In alternativa si propone, quando la partitura compositiva orizzontale di facciata lo permetta, per la presenza di fasce marcapiano o comunque di linee orizzontali di stacco, l'uso di intonaci aeranti unitamente a malta di calce idraulica naturale e grassello, con l'esclusione assoluta del cemento.



2.2.2. MURATURE FACCIA A VISTA - RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PARTICOLARI ARCHITETTONICI - DECORAZIONI PLASTICHE

Nel restauro di facciata, comprensivo delle superfici dei muri di recinzione, è fatto obbligo di conservare e restaurare le murature faccia a vista, così come descritto al precedente articolo 2.2.1, nonché gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, fittile, in conglomerato cementizio, particolarmente presente nell'architettura liberty, e quant'altro in origine a vista, come: cornici lisce o modanate, fasce marcapiano o marcadavanzale, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati ecc., le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata, sia alloggiate in nicchie o in edicole.

Per tutte le parti della facciata, in origine faccia a vista, è consentito solamente il restauro conservativo, che può prevedere una lieve pulitura, il consolidamento, e l'eventuale protezione.

E' perciò vietato intonacare o tinggiare i mattoni faccia a vista, le pietre naturali e le parti in conglomerato cementizio, costituenti parti caratterizzanti della facciata, salvo documentati casi di preesistenze.

Nel caso di parti o elementi mancanti, o gravemente deteriorati, può essere prevista, previa attenta valutazione, la sostituzione parziale, col metodo cuciscuci, usando materiali analoghi a quelli originali che sappiano integrarsi, per forma, colore e tecnologia di lavorazione e di messa in opera. Parimenti, può essere consentita la tassellatura e l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce e polveri di marmo; in ogni caso, è essenziale riproporre il cromatismo e la patina delle parti lapidee originali.

Il progetto di restauro di facciata dovrà valutare l'opportunità dell'eliminazione di eventuali balze di rivestimento recente di materiale lapideo, o altro materiale, non pertinenti con l'impianto originale, che coprono il supporto murario o per delimitare le zone di pertinenza dei negozi o per limitare gli effetti dell'umidità di risalita. In quest'ultimo caso è consigliabile, per quanto possibile, percorrere le indicazioni illustrate al precedente articolo 2.2.1.

Questa disposizione non si applica all'edilizia novecentesca, purché il rivestimento della facciata costituisca elemento caratterizzante.

Non è consentita l'apposizione di soglie e davanzali in materiale incongruo e, comunque, diversificato per gruppi di aperture della stessa unità architettonica.



2.2.3. COLORITURE E TINTEGGIATURE - DECORAZIONI PITTORICHE

Le testimonianze cromatiche del supporto intonacato, nonché dei punti, cosiddetti di dettaglio, delle facciate sono oggetto di massima conservazione, massimamente se riconducibili alla tradizione storica, materico-cromatica e tecnologica, veronese. I brani storici di intonaco dipinto devono essere conservati con le tecniche proprie del restauro che prevedono, la pulitura, il consolidamento e l'eventuale protezione. Nelle parti lacunose, previo puntuale progetto coloristico debitamente autorizzato dagli organi competenti, si procederà all'integrazione cromatica, impiegando tecnologie di intonaco e pittoriche, proprie della tradizione veronese, che si identificano per lo più con le tecnologie pittoriche a fresco e a calce, le cui modalità di esecuzione sono illustrate negli allegati del piano del Colore e del Decoro delle facciate. E' categoricamente vietato l'uso di pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola tipo sovrintonaci plastici, generalmente denominati graffiati. E' altresì sconsigliato, l'uso di intonaci che utilizzano coloranti in pasta, con l'eccezione dell'intonaco che prevede l'impiego di aggregati di vario colore, ma non coloranti, così come descritto all'articolo 2.2.1.. Le materie coloranti per l'integrazione pittorica, devono essere terre minerali naturali o, previa attenta valutazione, ossidi di derivazione chimica, purché stabili nel tempo e riconducibili alla gamma cromatica tradizionale dell'architettura veronese. Il progetto coloristico dovrà, comunque, essere preceduto da una approfondita analisi analitica, eventualmente supportata, se richiesta dall'Ufficio tecnico, da una accurata indagine stratigrafica delle superfici intonacate e dipinte. Se l'indagine stratigrafica non evidenziasse brani di intonaco dipinto degni di essere salvaguardati, si potrà procedere al rifacimento della tinteggiatura, previo puntuale progetto coloristico, redatto sulla base di:

reperimento di tracce cromatiche, seppure minimali, riconducibili alla tradizione veronese ed individuate durante l'indagine stratigrafica;

reperimento di documentazione iconografica e/o archivistica, comprovante la presenza di una colorazione storica;

individuazione della tipologia cromatica dell'edificio, facendo riferimento ad edifici con tipologie simili;

indicazione del colore desunto dalla tavolozza dei colori propri di Pastrengo, che è per lo più riconducibile alla gamma dei toni del giallo, dell'arancione, del rosso, del verde, nonché del bianco, come sono stati codificati nella tavolozza dei colori, allegata al piano del Colore e del Decoro delle facciate.

valutazione del peso cromatico che l'edificio ha nel contesto ambientale ed urbanistico in cui è inserito.

Inoltre, in presenza di edifici accorpatisi, qualora non fossero reperibili tracce di colorazione storica, il colore dovrà essere riproposto nelle sole parti mancanti ed il progetto coloristico dovrà soddisfare i seguenti criteri:



quando l'accorpamento risulti inequivocabilmente leggibile anche esternamente, con diversificazioni degli allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc., si interverrà, di norma, con più colori distinti, anche se i corpi di fabbrica sono di un'unica proprietà;

quando al contrario l'edificio è frazionato in termini di proprietà, ma conserva inequivocabilmente la costante tipologica originale di una sola unità edilizia, la colorazione dovrà essere del tutto uniforme.

Nei casi ove è consentito il ripristino della tinteggiatura di facciata, esso dovrà essere realizzato con l'impiego delle tecnologie pittoriche ad affresco e a calce.

Nel caso di edifici di recente costruzione, compresi quelli del primo Novecento, riconducibili agli stili dell'architettura comunemente denominata liberty, ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedentemente illustrate, potrà altresì essere utilizzata la tecnologia pittorica a base di silicato, purché stesa a velatura e non coprente. Le tinteggiature incongrue, massimamente a base di resine sintetiche, dovranno, di norma, essere rimosse e ripristinate con tecniche della tradizione, specialmente se stese su edifici storici. La Commissione edilizia potrà attentamente valutare, nel caso di edilizia risalente a dopo la seconda guerra mondiale, la possibilità di tecniche pittoriche non della tradizione; in ogni caso non coprenti ma a velatura, ed in grado di riproporre non solo la gamma dei colori storici, ma anche similari trasparenze e luminosità.

La presenza di decorazioni o di tracce di decorazione pittorica, anche se non giacenti su edifici vincolati ai sensi della ex Legge 1089/39, comporta l'obbligo della segnalazione alla competente Soprintendenza e del conseguente restauro. Nel caso di decorazioni pittoriche di facciata riproducenti finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, cantonate in bozze, lesene, ecc. che presentino lacune, ma dove sia ugualmente ricostruibile il modulo costitutivo, si potrà, dopo attenta valutazione, procedere ad un'integrazione nelle forme, dimensioni e tecniche pittoriche che dovrà comunque interessare l'intero modulo costitutivo dell'apparato decorativo.

Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature cromatiche, ma la cui tipologia rimandi all'uso della decorazione, si potrà prevedere, previa presentazione di un puntuale progetto, la realizzazione di fasce marcaffaccio, marcapiano e marcadavanzale.

E' altresì consentita la possibilità di eseguire decorazioni figurali e devozionali, che comunque dovranno essere attentamente valutate dalla Commissione edilizia, in termini formali, stilistici, e contenutistici. In linea generale tutti i progetti di restauro e di ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e tecnologici di dettaglio come lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, marcadavanzali, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra - tipo l'intonaco bugnato -, canali di gronda, pluviali ecc., così come meglio specificato negli specifici articoli e nella tavolozza dei colori che è allegata al piano del Colore e del Decoro delle facciate.



2.2.4. MURI DI RECINZIONE E DI CONFINE

Dal momento che i muri di recinzione rivestono una grande importanza nella caratterizzazione del volto dell'ambiente storico costruito, devono essere oggetto della massima salvaguardia, sia da un punto di vista formale che materico-cromatico. La conservazione va perciò estesa a tutti gli elementi che compongono la recinzione, siano essi in muratura, in materiale lapideo o in ferro e condotti secondo le indicazioni espresse negli articoli del presente regolamento relativi ai singoli elementi, materiali e cromie.

E', perciò, fatto divieto di qualsiasi sostituzione di parti componenti i muri di recinzione, senza preventiva autorizzazione e nel caso di richiesta di autorizzazione di restauro di facciata, contestualmente anche la recinzione dovrà essere oggetto di restauro.

In questo caso è tassativamente da escludere l'uso di materiali non della tradizione, come intonaci cementizi, cordoli di c.a., inferriate in lamiera zincata e dipintura a base di resine sintetiche.

Nel caso di nuove costruzioni, ferme restando le dimensioni prescritte all'art. 43 del R.E. è fatto obbligo riprendere l'uso di forme, materiali e cromie proprie della tradizione, in tutti i modi, la nuova recinzione dovrà uniformarsi non solo al messaggio figurativo e materico-cromatico dell'unità architettonica di appartenenza, ma dell'intero contesto urbanistico.

La massima salvaguardia va estesa con maggior forza agli antichi muri di confine che tanto caratterizzano il volto non solo dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici di Pastrengo, ma anche delle zone rurali. E' fatto obbligo ai proprietari la manutenzione ed il restauro, nel pieno rispetto delle loro qualità formali e materico-cromatiche, che ancora sanno emanare. La salvaguardia va estesa anche a tutti gli elementi architettonici e decorativi, quali, pilastri, lesene e capitelli devozionali.

Nel caso che i muri di recinzione o di confine presentino un aspetto degradato o comunque indecoroso, Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Integrata, ne ordina il ripristino secondo le modalità illustrate all'art. 38 del R.E.



CAPITOLO 2.3.0. ELEMENTI DI FINITURA DELLA FACCIATA

La parte omogenea relativa agli elementi di finitura di facciata viene così suddivisa:

- 2.3.1 Serramenti di finestre e di porte-finestre
- 2.3.2 Porte, portoni, vetrine
- 2.3.3 Grate, ringhiere, cancelli, cancellate e ferri battuti.



2.3.1. SERRAMENTI DI FINESTRE E DI PORTE-FINESTRE

I serramenti storici d'oscuramento, posti esternamente alla facciata e massimamente riconducibili ai tipi a persiana con gelosia a battenti e ad ante cieche a battenti, dovranno, di norma, essere oggetto di conservazione.

E' prevista in questi casi la sostituzione di parti non più recuperabili con integrazioni che impieghino materiali, forme e tecnologie esecutive proprie della tradizione.

E' altresì prevista la manutenzione cromatica che dovrà proporre la stessa colorazione delle tracce originali e la stessa tecnica pittorica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle ferramenta, come cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma imposta che, quando non più documentabilmente riutilizzabili, dovranno essere integrate con forme e lavorazioni similari agli originali.

Gli infissi esterni di facciata, di recente fattura, ma comunque proponenti la tipologia tradizionale, sono invece oggetto di conservazione formale e materiale. E' fatto quindi divieto della sostituzione con forme analoghe, ma con materiali diversi dal legno colorato. Sono pertanto da escludersi: il legno trattato con vernici trasparenti, che mettono a vista le venature, e l'alluminio anodizzato o simile, ancorché dipinto secondo la gamma dei colori della tradizione che si identificano nel verde e nel marrone, diversificati in varie tonalità, come sinteticamente codificato nella tavolozza dei colori allegata al piano del Colore e del Decoro delle facciate.

La salvaguardia formale e materiale viene estesa anche alle ferramenta che dovrà proporre i metalli, la forma e la lavorazione di quella tradizionale. E' escluso, pertanto, l'impiego di tapparelle avvolgibili. Queste ultime sono oggetto di conservazione negli edifici dell'ultimo secolo, qualora previste fin dall'impianto; in questo caso non è ammessa la sostituzione con tapparelle in plastica.

E' altresì vietato, in ogni caso, l'uso di infissi esterni nelle finestre del piano terra, prospicienti la pubblica via, che si aprono verso l'esterno. In questo caso è ammesso solo l'uso di scuretti posti sull'infisso interno. In parziale deroga a quanto prescritto all'art. 40 del R.E., possono essere ammessi infissi sporgenti dal paramento esterno per le aperture che presentano l'altezza del bancale inferiore od uguale a ml. 4 dal suolo pubblico, purché, previa esaustiva documentazioni, già esistenti.

Nel quadro di un restauro globale di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui e la conseguente sostituzione con infissi riconducibili alle tipologie presenti nell'edificio o comunque nella tradizione. In questo caso, è inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la stessa tinta e tonalità, che dovrà essere stesa con tecniche tradizionali a smalto opaco, con l'esclusione di vernici sintetiche lucide, secondo la gamma cromatica precedentemente illustrata. Comunque, in ogni caso, la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura di facciata.



Nel caso di restauro globale delle facciate, che non presentino infissi esterni, dovrà essere attentamente valutata l'opportunità di un nuovo posizionamento. I serramenti esterni sono vietati in edifici di particolare interesse storico che non ne prevedevano all'origine l'uso.

E' di norma vietato l'uso di doppie finestre, massimamente nel caso di apposizione a filo esterno di facciata.

Anche gli infissi posti internamente alla facciata, riconducibili alle tipologie tradizionali venete, generalmente a telaio ligneo, a due battenti scompartiti a più luci con dimensioni diverse, sono oggetto di conservazione. Potrà essere prevista la sostituzione, con altri proponenti la stessa forma e materiale, qualora sia dimostrata la recente fattura o, nel caso di infissi storici, la documentata impossibilità del restauro conservativo. E' categoricamente vietato l'impiego di telai a battente unico, qualora non preesistenti.

In ogni caso è obbligatorio l'uso del legno dipinto secondo la gamma dei toni del bianco e del marrone, così come meglio specificato nella tavolozza dei colori allegata alla redazione del piano del Colore. E' ammesso, l'uso del legno verniciato con venature a vista, di intonazione scura.

Nell'edilizia dell'ultimo secolo, ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedentemente illustrate, può essere valutata, previa attenta analisi, l'uso di serramenti metallici, purché proponenti la stessa gamma cromatica della tradizione. E' però escluso in modo categorico, l'alluminio anodizzato color naturale e oro.

In ogni caso, tutte le aperture della facciata dovranno presentare infissi, sia esterni sia interni alla facciata, identici per forma, colore e materiale; è ammessa la diversificazione degli infissi del piano terra, che dovranno essere però omogenei fra loro.

Sono esclusi vetri a specchio e suddivisioni delle luci dei telai del tipo inglese.



2.3.2. PORTE - PORTONI - VETRINE

Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici, le porte, i portoni e le vetrine dei negozi, ormai storicizzati, devono essere oggetto di massima salvaguardia e conservazione. Nel caso di porte e portoni in legno ben conservati, è consentita la sola manutenzione. Nel caso di infisso fortemente degradato dovrà essere, di norma, prevista l'integrazione per parti e, solo in casi documentati e previa attenta valutazione, la possibilità della sostituzione con un nuovo infisso che riproponga le forme, i materiali e le tecnologie esecutive tradizionali. La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e dell'integrazione cromatica dell'intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi dei piani superiori, pur mirando all'omogeneizzazione dell'intero piano terra. In ogni caso, in presenza di interventi di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi di porte e portoni realizzati recentemente in materiale incongruo. Nelle aperture ormai storicizzate anche se non coeve all'impianto, non potranno essere eliminati i portoni di chiusura degli ingressi di abitazioni o sostituiti con altri di diversa forma e materiale, salvo casi di trasformazione complessiva, comunque da valutarsi di volta in volta; nelle aperture non coeve all'architettura e non storicizzate, può essere autorizzata l'installazione di infissi esterni, preferibilmente realizzati in legno, con essenze naturali tradizionali, e trattati con procedimenti che permettano la vista delle venature. E' consentito l'uso del ferro per il sostegno delle vetrate di chiusura, purché di colore armonizzato con la facciata; è vietato, invece, l'uso dell'alluminio anodizzato nel colore naturale e "oro". In questi casi le chiusure sono, di norma, realizzate, con soli vetri di sicurezza o antisfondamento; sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni di tipo "all'inglese" e, generalmente, le soluzioni che prevedono vetri colorati. Di norma, non può essere prevista l'installazione di serrande, e nel caso di restauro globale di facciata, si dovrà procedere alla rimozione delle serrande esistenti specialmente se incongrue. Può essere prevista l'installazione ex novo solo per motivate ragioni di sicurezza, di serrande avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia verniciata con colori analoghi agli infissi della vetrina. Sono in ogni caso tassativamente escluse, le serrande a fascioni continui in lamiera, così come i cancelletti retraibili. Le vetrine dei negozi, quando non esista il portone ligneo, dovranno essere arretrate generalmente a filo della parete interna, in modo da permettere l'apertura del portone sull'imbotte, e comunque dovranno essere arretrate dal filo esterno della facciata di almeno una testa di mattone (circa 13 cm.) ed impiegare materiali consoni all'immagine storica dell'edificio e dell'intero comparto urbano. In nessun caso è ammesso l'impiego dell'alluminio anodizzato di colore naturale e "oro". In ogni caso le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi per forme, materiali e cromie con le aperture del piano terra dell'edificio in cui insistono. Nel caso in cui il negozio si estenda su due unità edilizie non omogenee, dovrà uniformare le sue aperture a quelle, per le parti di appartenenza, delle singole unità edilizie.



2.3.3. GRATE - RINGHIERE - CANCELLI - CANCELLATE - FERRI BATTUTI

Tutti gli elementi in ferro battuto di finitura della facciata costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla loro salvaguardia e conservazione.

E' fatto divieto assoluto di rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci e piccoli elementi di arredo come ferma-imposte ecc., per i quali di norma è consentita la sola manutenzione.

E' prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione di singole parti, impiegando le stesse forme, cromie, materiali e tecnologie esecutive degli originali.

La colorazione di tutti questi elementi metallici, di norma, dovrà essere naturale, e dovrà prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione.

L'apposizione di nuovi elementi metallici è consentita nel caso di comprovata preesistenza. E' consentita altresì, previa attenta valutazione in sede di approvazione, l'apposizione di nuovi elementi che comunque dovranno coniugarsi con il messaggio materico-cromatico dell'intero edificio e del comparto in cui sono posti.



CAPITOLO 2.4. -IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli impianti tecnologici vengono suddivisi in due categorie:

- pubblici
- privati.

Per impianti tecnologici pubblici, illustrati all'articolo 2.4.1, si intendono i cavi relativi alla rete elettrica e telefonica e le tubazioni della rete del gas e dell'acqua.

Per impianti tecnologici privati, illustrati all'articolo 2.4.2, si intendono campanelli, citofoni, videocitofoni, buche delle lettere, cassette postali, impianti di refrigerazione e quant'altro sia di utilità strettamente privata, comprese quindi le antenne televisive, i pannelli solari e le pompe di calore, per i quali si rimanda agli articoli 2.1.4 e 2.1.7.



2.4.1. IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI - CAVI ELETTRICI, FILI TELEFONICI, TUBAZIONI DEL GAS E DELL'ACQUA

Nel caso di restauro di facciata è obbligatorio riordinare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente posti nei prospetti visibili dalla pubblica via, cercando il miglior occultamento. I criteri guida che devono sottintendere questi interventi sono:

- a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali simili, comunque capaci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici; è da evitare, pertanto, l'impiego di cavi con guaine in materiale plastico;
- b) posizionamento delle calate verticali in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini delle proprietà. Per quanto possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda o, in alternativa, seguire l'andamento delle partiture verticali di facciata;
- c) posizionamento dei percorsi orizzontali sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda o, nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, nella parte superiore della modanatura, in modo che i cavi siano il più possibile occultati alla vista;
- d) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.

L'Amministrazione comunale, in tempi brevi, dovrà stabilire con gli Uffici Tecnici dell'ENEL, della TELECOM, del Gas e dell'Acquedotto Comunale, un riordino globale delle reti distributive, concordando idonei metodi operativi, avendo come base i criteri guida esposti in questo articolo. Deve altresì considerare, in prospettiva, la realizzazione dei cunicoli tecnici interrati, così come indicato nella normativa del piano della Pavimentazione. Le tubazioni del gas devono trovare alloggiamento preferibilmente sui prospetti interni e non visibili dalla pubblica via, in caso di documentata non possibilità le tubazioni potranno essere poste sulla facciata principale, privilegiando il rispetto dell'orditura di facciata. I contatori dovranno essere alloggiati entro nicchie chiuse da sportelli, che dovranno essere in ghisa con colorazione naturale o in alternativa in lamiera opportunamente dipinta dello stesso colore della facciata o della zoccolatura, a seconda della posizione. Sulle facciate con tessitura lapidea o fittile a vista, ma di non rilevante valore storico-artistico e documentario, saranno consentiti sportelli con telaio in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali (recuperati) della facciata. In ogni caso questi sportelli dovranno essere posizionati rispettando l'ordito compositivo della tessitura muraria. Le condutture dell'acqua, di norma, non possono essere posizionate in facciata negli edifici di rilevante valore storico-artistico ed ambientale, in questi casi il contatore principale deve trovare alloggiamento esclusivamente in un vano all'interno dell'edificio. Negli altri edifici è tollerata l'installazione in facciata di un'apposita nicchia, ordinatamente allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata, secondo le norme precedentemente illustrate.



2.4.2. IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI

Premesso che gli oggetti per la comunicazione privata debbono essere considerati elementi caratterizzanti l'immagine della città storica, è fatto obbligo della conservazione e del restauro delle antiche pulsantiere e campanelli - anche a tirante - singoli o raggruppati, in qualsiasi posizione di facciata siano posti.

Di contro, tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non a filo esterno, sugli stipiti lapidei delle aperture d'ingresso. In alternativa devono trovare opportuna collocazione in facciata, sulla destra guardando l'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. Non è ammessa, salvo preesistenza, l'installazione direttamente sul portone di ingresso.

Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto, nel caso di più appartamenti, i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera.

Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, ad eccezione di una copertura lievemente aggettante nel caso di posizionamento a filo facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione e all'immagine dell'ambiente storico costruito, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici. E' obbligatorio, pertanto, l'uso dei materiali tradizionali come l'ottone, il bronzo e la pietra locale in unione ai due metalli prima menzionati, o comunque a metalli in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dell'immagine dell'ambiente storico costruito.

Per quanto concerne la produzione seriale, si raccomanda alla Commissione edilizia l'approvazione preventiva, valutando attentamente la forma e il materiale dei modelli presenti sul mercato. Allo scopo ogni casa costruttrice potrà, nel caso di produzione di nuovi modelli, richiedere l'approvazione preventiva.

Le cassette postali non possono, di norma, essere installate esternamente, a rilievo sulla facciata, sulla cancellata di recinzione o sul portone d'ingresso, ma devono trovare opportuna collocazione all'interno del vano ingresso.

Nel solo caso di edifici unifamiliari o bifamiliari, può essere previsto il posizionamento della buca delle lettere a filo facciata, a filo recinzione o direttamente a filo del portone di ingresso, ma comunque non su portoni di interesse storico-artistico.

Di norma, le buche delle lettere, poste in facciata o sulla recinzione debbono trovare collocazione a fianco del portone, e vanno ordinatamente posizionate sotto la pulsantiera dei campanelli. La cassetta delle lettere potrà essere aperta solamente all'interno dell'edificio, all'esterno deve, infatti, presentare solo una feritoia, contornata da una cornice e riparata da una chiusura a ribalta.



E' altresì prevista l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofono, campanelli e cassette delle lettere), purché siano realizzati preferibilmente con i materiali in grado di coniugarsi con il messaggio materico-cromatico della tradizione e posizionati in nicchia sugli sginci, sul portone o sulla facciata.

E', infine, vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata. E' consentita, solo nel caso che essi siano mimetizzati e quando l'immagine storica lo permetta, appoggiati sui balconi, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine dei negozi, a patto che l'ingombro dell'apparecchiatura si sviluppi all'interno e non all'esterno. In ogni caso, non è ammesso che il loro inserimento alteri la struttura muraria.

Sono inoltre, di norma, vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie, nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi della rete televisiva. Nel caso in cui il regolamento d'igiene prescriva fori di sfiato per le caldaie, questi potranno essere realizzati, solo previa attenta valutazione della valenza storico-artistica dell'edificio, rispettando l'orditura di facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo. È comunque opportuno, percorrere altre strade che prevedano il posizionamento dello sfiato sui vetri degli infissi delle finestre e porte finestre, purché queste non siano di rilevante valore storico, artistico e documentario.



CAPITOLO 2.5. - OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE E DI CORREDO DI FACCIATA

Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione o, al contrario, per lo svilimento dell'immagine urbana, ogni singolo posizionamento deve necessariamente rientrare nella logica di un progetto di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via.

Nel caso perciò che l'intervento contempri la sola sistemazione degli elementi, illustrati ai successivi articoli:

2.5.1 insegne

2.5.2 targhe

2.5.3 tende parasole

2.5.4 illuminazione privata a servizio dei negozi

2.5.5 contenitori distributivi ed espositivi,

dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto non solo delle caratteristiche architettoniche-decorative dell'edificio, ma anche del comparto urbano in cui l'edificio è posto.

Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, porzioni di vie o comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di corredo di facciata, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale, come specificatamente previsto nel capitolo riguardante l'Arredo urbano.



2.5.1. INSEGNE

Le insegne relative agli esercizi di valore storico-artistico e documentario, così come puntualmente catalogate nella schedatura delle facciate, devono essere conservate.

Nel caso di nuova destinazione dell'esercizio, l'insegna deve essere conservata sotto il profilo formale e cromatico; è ammesso perciò solo il cambio della scritta della denominazione del nuovo esercizio, ma non della dimensione, del materiale, della cromia e della grafia.

In tutti gli altri esercizi, le insegne, sia luminose sia non luminose, assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo la collocazione all'interno dei vani di porte, portoni e vetrine o in subordine, ma solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi, nei fori delle finestre del piano terra, di esclusiva pertinenza del negozio. In alternativa, previa attenta valutazione, è prevista la possibilità d'inserimento nelle campiture di facciata tra due aperture, purché ciò non alteri l'euritmia di facciata.

L'insegna troverà, di norma, posizione nella zona superiore del fornice delle aperture e dovrà seguirne l'andamento ed essere arretrata di almeno cinque centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto. Sono preferibili le scritte apposte direttamente sui vetri, mentre sono da evitare quelle adesive.

In subordine sono ammesse scritte a caratteri singoli o a fasce leggere in materiali e colorazioni consoni alla tradizione veronese, evitando qualsiasi mistificazione.

Sono di norma vietate, le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture, massimamente se composte da cornici lapidee di valenza storico-artistica e documentaria; potrà però essere valutata l'opportunità del posizionamento di insegne sugli sguinci delle murature.

Sono inoltre vietate, in maniera categorica, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore della linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiare sulle inferriate dei balconi e le insegne affisse "a bandiera", ad eccezione di quelle di alcuni esercizi pubblici che prevedono l'insegna standardizzata per forme, materiali e colori, come: tabaccai, uffici postali e farmacie, purché in quest'ultimo caso simili in tutte le farmacie.

E' però consentito, solo nel caso in cui il fornice del portone, porta, vetrina ed eventualmente finestra non lo permetta per insufficiente superficie illuminante, posizionare l'insegna in facciata immediatamente al di sopra delle cornici delle aperture. In questo caso la larghezza non può superare quella degli stipiti del negozio a cui si riferiscono e la sporgenza non può superare i 10 cm. del filo facciata, così come previsto dall'art. 40 del R.E..

In nessun caso però, è consentito il congiungimento dell'insegna a fascia continua. Nel caso di più aperture pertanto l'insegna deve essere frazionata.

Potrà essere valutata, previo attento approfondimento, la possibilità di insegne poste su pali, che di norma sono vietate, (purché ciò derivi da reali necessità degli esercizi), non direttamente prospicienti la pubblica via principale ed insistenti in un comparto arretrato rispetto al fronte edilizio



ed in qualche modo nascosto alla diretta visione del passante. Questa possibilità è comunque regolamentata dal piano dell'Arredo urbano, al quale si rimanda per una più puntuale normativa.

L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, evitando sempre e comunque neologismi artificiosi. Sono ammessi eventuali simboli grafici senza però l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza.

Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alla compatibilità dell'assetto cromatico dell'intera facciata; è comunque vietato, usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero che possano non solo renderne difficile la comprensione, ma anche ridurre la visibilità o l'efficacia, o comunque distrarre l'attenzione dell'utente della strada, con conseguente pericolo di circolazione. Sono vietate, perciò, luci intermittenti e a variazione cromatiche, nonché quelle che possono produrre abbagliamento; mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentano una superficie illuminante con luce indiretta. È vietato altresì posizionare corpi illuminanti esterni all'insegna, specialmente se posti in facciata.

Eventuali insegne dipinte direttamente sulla muratura dovranno rispettare l'ortografia di facciata.

Al momento dell'approvazione, la Commissione Edilizia Integrata valuterà la compatibilità formale, cromatica e materica, con le insegne presenti nello stesso ambito.



2.5.2. TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI

E' consentita la collocazione in facciata di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività, di studi, ditte, professionisti o enti che abbiano sede nell'edificio interessato. In ogni caso, le targhe dovranno trovare una collocazione coerente con le caratteristiche dell'edificio, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici. Di norma dovranno essere poste a ridosso della facciata, ai lati della porta o del portone di ingresso, preferibilmente sopra la zona occupata eventualmente dai campanelli e dalle buche per le lettere.

I materiali consentiti, che dovranno preferibilmente uniformarsi fra loro nei comparti unitari, sono: le pietre locali impiegate tradizionalmente, l'ottone satinato, il bronzo e il vetro. Sono esclusi, i vetri artificiali, i materiali plastici in genere e i metalli lucidati e verniciati.

La dimensione massima di ogni targa è di cm. 25x40. Nel caso di più attività presenti nello stesso edificio, le targhe dovranno essere accorpate e vanno impiegati uguali materiali e colori. In ogni caso, la superficie occupata, indipendentemente dal numero delle targhe, non potrà essere maggiore di cm. 100x40.



2.5.3. TENDE PARASOLE

L'apposizione della tenda parasole dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale dell'intero edificio in cui è posta, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettonico-decorative, non solo dell'immobile, ma anche dell'intero comparto urbano. Le tende parasole al piano terra, potranno essere collocate solamente a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie che presentino effettivi problemi di insolazione e in presenza di spazio lastricato pedonale aperto al pubblico. Le tende parasole non dovranno nascondere gli elementi architettonici, cioè cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopra-luce ornati con roste in ferro di valore storico-artistico e documentario. Potranno essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno, di norma, essere del tipo a braccio estensibile che non implicino appoggi a terra. Non è consentito quindi l'uso di tende del tipo fisso a pagoda, a trapezio o a visiera. Potrà essere valutata l'opportunità del posizionamento di tende a cappottina, purché ciò rientri nel riordino globale di un intero ambito unitario. L'aggetto massimo consentito, così come previsto dall'art. 40 del R.E. al punto 1), deve distare almeno 30 cm. dal filo del marciapiede e comunque non può superare 120 cm. dal filo di facciata. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi in ogni punto ad almeno 210 cm. dal suolo, per permettere una normale deambulazione. Nel caso in cui il vano dell'apertura sia inferiore o al massimo uguale a 210 cm., sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice o sulla cornice lapidea, possibilità che è comunque esclusa per cornici di valore storico-artistico e documentario. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. Il materiale impiegato dovrà essere solamente del tipo a stoffa impermeabilizzata. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata e, preferibilmente, dell'intera via.

Sulle tende è consentita, solamente sulla fascia anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, con l'esclusione perciò di marche di prodotti commercializzati dal negozio, con le modalità già illustrate all'articolo 2.5.1..

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio, per grafia e colore, anche se in sede di approvazione si terrà conto della reciproca compatibilità. Per l'installazione di tende parasole ai piani superiori, essa è consentita, di norma, ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o a terrazzo; in questi casi la tenda dovrà avere l'estensione, sia in larghezza che in profondità, del balcone e inoltre dovrà essere collocata tassativamente in tutti i balconi dell'edificio, con le medesime forme e colorazioni. Nelle tende dei piani superiori non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio, inoltre la forma deve essere esclusivamente del tipo a braccio estensibile, che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.



2.5.4. ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI

L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione, è categoricamente vietata in tutte le vie dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, mentre, sono oggetto di massima conservazione i diffusori illuminanti esistenti, di valore storico-artistico e documentario. Si estende la possibilità della deroga nel caso in cui forme diverse dai corpi illuminanti pubblici vengano proposte da associazioni o da gruppi di esercenti nell'ambito di un progetto unitario, che prenda in considerazione un intero comparto omogeneo, così come meglio specificato dal piano dell'Arredo urbano, all'art. 4.6.2.

In ogni caso i diffusori illuminanti privati non dovranno mai essere surrogati di insegne pubblicitarie, ed i corpi dei diffusori illuminanti dovranno relazionarsi, per forma, materiale e cromia, all'ambiente architettonico-urbanistico in cui sono posti.



2.5.5. CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI

Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi, applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie, che comunque devono essere uniformati tra loro.

Nel caso di restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti i contenitori e le vetrinette esistenti, ad eccezione di quelli che rientrano nella composizione unitaria dell'arredo esterno dei negozi e siano riconducibili agli stilemi di un significativo periodo storico e perciò da conservare per l'alta valenza storico-artistica e documentaria.

Le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, ecc., non potranno trovare posizionamento in rilievo sulle facciate, dovranno sempre trovare alloggio all'interno della vetrina della sede.

L'Amministrazione, su sollecito di più Enti e Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative da posizionarsi, convenientemente raggruppate, in particolari luoghi dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, secondo le indicazioni che sono illustrate nel capitolo riguardante l'Arredo urbano.

Per i contenitori distributivi, che si individuano in apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat, ecc., è assolutamente vietata l'installazione a rilievo sulla facciata.

Potranno essere installate, previa autorizzazione derivata da attenta valutazione, solamente se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

In questo caso i materiali e le cromie dovranno accordarsi al messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo.



CAPITOLO 2.6. - SEGNALETICA ED AFFISSIONI

Nel seguente capitolo 2.6 vengono date indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento delle targhe toponomastiche, dei numeri civici e dei contenitori per l'affissione informativa pubblicitaria, da porsi in facciata, predisponendo che l'Amministrazione comunale dovrà adeguarsi alle indicazioni formulate nel momento della redazione degli specifici progetti organici di riordino globale dei comparti omogenei dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, così come meglio illustrato negli allegati al piano del Colore e del Decoro delle Facciate.



2.6.1. MANIFESTI MURALI

L'affissione di manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine della città storica. Pertanto, di norma, è vietato l'alloggiamento di manifesti murali direttamente in facciata, ad eccezione dei luoghi, ormai storicizzati, forniti di apposite bacheche che, per forma e materiale, si integrano col messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo.

In questi casi è prevista la conservazione delle bacheche, mentre, di norma, è vietato l'alloggiamento di bacheche murali, costruite ex novo, con le eccezioni previste dal piano dell'Arredo urbano, in seguito alla redazione di specifici progetti di riordino globale di comparti omogenei dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici.



2.6.2. TARGHE TOPONOMASTICHE

Le indicazioni toponomastiche, per quanto concerne le aree dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, così come definiti dal P.R.G. e dagli allegati al piano del Colore e del Decoro delle facciate, dovranno mantenere la prassi della tradizione, senza perciò introdurre l'uso di indicazioni a forma di cartelli, con scritta nera su fondo bianco, sostenute da pali e l'impiego di cartelli murali in materiale plastico.

Di norma le indicazioni toponomastiche dovranno essere realizzate in tavolette in pietra locale con le stesse dimensioni di quelle storiche. Sulle tavolette saranno incise, in carattere romano, le denominazioni toponomastiche che dovranno essere dipinte di nero. E' ammesso anche l'uso di scritte in metallo fuso a rilievo su tavolette di pietra, purché tale prassi sia impiegata per un intero Centro storico.

Il posizionamento dovrà seguire fedelmente quello tradizionale, che prevede l'alloggiamento in facciata o sul muro di recinzione del primo edificio a destra imboccando una via.

Il presente articolo va ad integrare l'art. 51 del R.E..



2.6.3. NUMERI CIVICI

Il numero civico, come previsto dall'art. 52 del R.E., dovrà essere collocato sulla destra della porta o dell'accesso, ad un'altezza che deve comunque uniformarsi alle targhe preesistenti, apposte sugli edifici.

La targhetta, che dovrà essere fornita esclusivamente dal Comune, deve uniformarsi per un intero Centro storico, può differenziarsi, ma prevedendo sempre l'unitarietà del comparto, nei vari Centri storici di Pastrengo.

Le piastrelle ammesse sono quelle della tradizione veronese e nel particolare le tavolette in pietra locale, con incisa la numerazione sottolineata con un colore nero, le tavolette sempre in pietra locale e la numerazione a rilievo in bronzo, nonché le tavolette di ceramica con cornici e cifre blu.

Sono categoricamente vietate le targhette in materiale plastico.



TITOLO II – PAVIMENTAZIONI

3.0 – CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DELLE PAVIMENTAZIONI

- 3.0.1. La presente normativa, assieme alla relazione illustrativa, all'abaco delle forme e delle disposizioni dei materiali da impiegarsi nelle pavimentazioni e alla mappa delle pavimentazioni esistenti, fa parte integrante del piano della Pavimentazione, che ha come scopo la salvaguardia dei piani orizzontali dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici di Pastrengo, così come definiti dal P.R.G. e dalle planimetrie allegate.
- 3.0.2. Il piano della Pavimentazione, congiuntamente ai piani del Colore e del Decoro delle facciate e dell'Arredo urbano, fa parte del piano della Scena urbana, che deve intendersi come un piano urbanistico attuativo in stretta connessione con il P.R.G., in grado, prima che sia compromessa ulteriormente l'immagine caratteristica dell'ambiente sia naturale sia costruito di Pastrengo, di elaborare nuovi strumenti di valutazione linguistica, necessariamente abbinati a quelli di valutazione tecnologica e funzionale degli interventi di recupero.
- 3.0.3. Il piano della Pavimentazione si prefigge inoltre il perseguimento dell'accessibilità attraverso l'eliminazione di fonti di disagio o di affaticamento, di pericolo o delle barriere architettoniche, così come definite dall'art. 2 del D.M. del 14/08/1989 n° 236, e che ai fini del presente piano della Pavimentazione si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
 - la mancanza di accorgimenti e di segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- 3.0.4. Con l'adozione del presente piano della Pavimentazione, le eventuali discordanze fra le due normative o con le normative del piano del Colore e del Decoro delle facciate e del piano dell'Arredo urbano, nelle parti riguardanti i piani orizzontali, fanno prevalere quelle del presente regolamento.
- 3.0.5. La presente normativa stabilisce i metodi progettuali degli spazi orizzontali, dei manti stradali, dei sottoservizi tecnologici e degli elementi ed oggetti ad essi integrati, formulando indicazioni relative al posizionamento, al materiale, alle cromie, alle forme e alle tessiture nonché al loro accostamento ed al perseguimento dell'accessibilità attraverso



l'eliminazione delle fonti di disagio o di affaticamento, di pericolo e delle barriere architettoniche. Tutto ciò allo scopo di consentire una più agevole fruizione dell'ambiente naturale e dell'ambiente storico costruito anche da parte di coloro che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte o impedito capacità di movimento.

3.0.6. La normativa viene suddivisa per categorie omogenee a significare che per ogni intervento relativo ad una singola categoria tutti gli elementi e gli oggetti che la compongono devono essere presi in considerazione globalmente. Pertanto nel caso di progetto puntuale di riordino di un comparto urbanistico omogeneo, ma anche ogni qualvolta si provvederà al rifacimento o all'adeguamento di infrastrutture in grado di coinvolgere in modo consistente la sede stradale di un comparto urbanistico omogeneo, tutti gli elementi ed oggetti incongrui della stessa categoria dovranno essere rimossi, siano essi di proprietà pubblica o privata. Le categorie omogenee sono così illustrate nei capitoli seguenti:

- 3.1. manti stradali;
- 3.2. oggetti di corredo alla pavimentazione;
- 3.3. impianti di sottoservizi tecnologici ed elementi ed oggetti di chiusura ad essi correlati.



CAPITOLO 3. 1. - MANTI STRADALI

Il posizionamento dei manti stradali deve avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva del territorio di Pastrengo. La loro progettazione e la conseguente realizzazione dovrà quindi rientrare in una globale visione di salvaguardia e di valorizzazione dell'immagine dell'ambiente sia naturale sia storico costruito pur differenziandosi nei diversi comparti urbani così come descritti negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.

Il presente capitolo va a regolamentare i manti stradali distinguendoli per funzioni d'uso, come descritto negli articoli sottoelencati:

- 3.1.1 Strade carrabili di intenso traffico veicolare
- 3.1.2 Strade carrabili a traffico veicolare limitato
- 3.1.3 Piazze
- 3.1.4 Piste ciclabili
- 3.1.5 Vie pedonali
- 3.1.6 Marciapiedi
- 3.1.7 Lastricati privati
- 3.1.8 Portici e spazi coperti
- 3.1.9 Zone di sosta per autovetture



3.1.1 STRADE CARRABILI DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE.

Per strade carrabili di intenso traffico veicolare si intendono gli assi di penetrazione presenti nel territorio di Pastrengo, che coincidono per lo più con l'autostrada, la complanare e le strade provinciali. La loro funzione d'uso é prevalentemente a servizio delle automobili, pertanto il manto di copertura dovrà corrispondere alla consuetudine nazionale che s'identifica con l'impiego del bitume e dell'asfalto.

Per quanto riguarda i primi due tipi di strade, nel caso di ammodernamento o di nuova realizzazione, ai sensi degli art. 5 e 6 del P.A.Q.E. dovranno essere messe a punto:

- a) la sistemazione delle scarpate e aree relitte attrezzandole di equipaggiamento a verde.
- b) interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinamenti in particolare quello acustico da traffico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447.
- c) sistemi di raccolta dell'acqua di ruscellamento di piazzali e carreggiate e di trasporto, senza dispersione, ai punti di depurazione.
- d) il tracciato viario di opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna stanziale.
- e) la dotazione di accorgimenti, nel caso di eventuali nuovi insediamenti, atti a mitigare l'impatto creato dalla infrastruttura e/o da manufatti e aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio.
- f) Il miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni.
- g) attività e programmi diretti a favorire la riconversione colturale delle aree agricole finitime il bordo autostradale, finalizzato al progressivo allontanamento di vigneti, orti e frutteti.
- h) barriere antirumore a verde da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, pressanti degli insediamenti urbani.
- i) interventi di piantumazione nelle fasce di rispetto di 60 metri, così come richiesto nella applicazione delle direttive Comunitarie, finalizzati al miglioramento e alla ricomposizione ambientale di cui al Reg. C.E. n. 2078/92 e al Reg. C.E. n. 2080/92.

Nei tratti di penetrazione delle strade provinciali nell'area dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici si raccomanda l'impiego di manti di copertura fonoassorbenti, in modo da creare una valida barriera antirumore e l'uso di opportuni dissuasori alla velocità, in grado di creare rallentamenti nei punti di contatto con gli attraversamenti pedonali e ciclabili.

Dovrà essere rivolta particolare cura alla progettazione e alla conseguente esecuzione di isole spartitraffico in grado di assolvere alla funzione di separare e distanziare punti di conflitto delle correnti veicolari, creando zone di sicurezza o di sosta per i pedoni, così come meglio descritto all'art. 3.2.2.



3.1.2 STRADE CARRABILI DI CONNESSIONE INTERNA

Per strade carrabili di connessione interna si intendono le strade, a traffico limitato, di penetrazione interne ai Centri storici, che si diramano dall'asse di traffico di attraversamento principale, così come visualizzato negli allegati del piano della Pavimentazione.

Queste strade devono relazionarsi al messaggio materico-cromatico dell'ambiente storico costruito; pertanto i manti stradali dovranno riproporre i materiali, le cromie e le tecniche esecutive della tradizione, come illustrato negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.

L'impiego del materiale deve soddisfare, inoltre, all'esigenza di segnalare il percorso; in altre parole, l'uso differenziato dei materiali e delle relative tessiture deve essere non solo di supporto alla segnaletica stradale verticale, che spesso si presenta copiosa e ripetitiva, ma anche essere in grado di trasmettere, oltre a messaggi visivi, informazioni sensoriali di tipo uditivo e/o tattile a persone disabili.

Le strade di penetrazione dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici devono inoltre saper segnalare la possibilità di percorrenza dei veicoli a quattro ruote o, al contrario, il divieto.

In quest'ottica si prescrive che i manti di copertura delle strade, con possibilità di percorrenza del traffico veicolare, siano eseguiti con ciottoli di fiume o cubetti di porfido, con uno spessore grosso, variabile dagli 8 ai 12 cm, disposti su un allettamento di sabbia con l'aggiunta di sola calce idraulica, in modo da non favorire la crescita di erba e da garantire l'assorbimento dell'acqua piovana.

Si esclude in modo categorico l'impiego del cemento nelle malte di allettamento che non solo non favorisce l'assorbimento dell'acqua, ma anche crea una superficie troppo rigida di nocumento alla circolazione e alla deambulazione.

Le strade a doppio senso dovranno essere evidenziate con una striscia di pietra locale di colore chiaro posta in mezzzeria, che, oltre a segnalare il percorso sostituisce, di fatto, la consueta riga di demarcazione delle due opposte corsie. Di contro, le strade a senso unico dovranno essere segnalate con doppio filare di pietre locali, in modo da riproporre le percorrenze dei carri che un tempo avvenivano su queste corsie localmente denominate "lasagne".

Si raccomanda l'impiego di lastre di pietra locale di grosso spessore, per meglio sopportare i carichi, e con superficie lavorata a sbizzo di cava.

Nelle strade che non attraversano i Centri storici, ai sensi dell'art. 8 del P.A.Q.E. è, di massima, vietato:

la realizzazione di nuove infrastrutture aeree su palificate;

il tombinamento dei fossati laterali esistenti, fatto salvo per gli accessi carrai di cui sia comprovata la necessità e di cui sia definita una tipologia unitaria;

In sede di ammodernamento di queste strade il Comune, con puntuale progetto, deve:



individuare nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi, aree di sosta, equipaggiamento a verde, così come specificato negli allegati dei piani della pavimentazione e del Verde;

prevedere la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana.

prevedere la formazione di nuclei di vegetazione arborea, arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio, così come specificato negli allegati dei piani del Verde.

prevedere il riallineamento, l'eliminazione e/o sostituzione delle recinzioni esistenti che non rispondono ai criteri tipologici di cui all'art 2.2.4. relativo al piano del Colore.

In zona agricola, in fregio all'asse viario, è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale e in genere dei materiali che deturpano il paesaggio.

Nella zona individuata come ambito prioritario per la protezione del suolo le strade di connessione interna dovranno essere pavimentate con materiali ed accorgimenti tali da facilitare l'infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiali attraverso operazioni di «massima permeabilità», evitando l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno, con eccezione dei casi di comprovata necessità.

Nei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, così come individuati nelle tavole grafiche allegate al piano della pavimentazione, è vietato l'impiego di bitumazioni.



3.1.3. PIAZZE

Le piazze storicamente hanno sempre avuto la funzione di luogo di aggregazione e di socializzazione; punto d'incontro della vita sociale degli aggregati urbani, ma anche luogo di manifestazioni, mercati, fiere, ecc..

Questi spazi dovranno perciò essere opportunamente segnalati con un'attenta ricerca di motivi decorativi che prevedano l'impiego dei materiali tradizionali variamente assemblati fra loro, come meglio specificato negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.

In quest'ottica dovranno essere distinte, con una pavimentazione differenziata, le zone di sosta per i veicoli, come meglio specificato all'art. 3.1 .8.

Inoltre, al fine di garantire la percorribilità della piazza anche alle persone disabili, devono essere previsti percorsi protetti ad esclusiva fruizione pedonale. Questi percorsi devono garantire, in relazione alla conformazione della piazza, un andamento quanto più possibile semplice e regolare, privi di strozzature, arredi ed ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni, disagio o affaticamento, ed una facilità di percezione sia visiva sia acustica. A tal fine il posizionamento di segnaletica e di strutture temporanee dovranno garantire sempre e comunque l'accessibilità a persone disabili e non interferire con coni ottici visuali di particolare pregio.



3.1.4. PISTE CICLABILI

L'esigenza delle piste ciclabili trae la sua motivazione dalla reale necessità di avere percorsi protetti dal traffico veicolare e nel contempo, per quanto possibile, distinti dalle percorrenze pedonali per la diversità di velocità fra la deambulazione pedonale e la percorrenza del velocipede. E' sicuramente un'esigenza legata alla mentalità del nostro tempo e quindi non può trovare riscontro nella tradizione storica. Allo scopo è da citare la più lunga esperienza dei paesi nordici, che hanno codificato la presenza delle piste ciclabili con un colore ottenuto con manti stradali a base cementizia o bituminosa di colore rossastro.

Nel constatare però che il messaggio materico-cromatico nell'intero territorio di Pastrengo è ormai consolidato e non riuscirebbe a coniugare questo nuovo segnale cromatico con i materiali della tradizione dei manti di pavimentazione, si prevede il divieto di piste ciclabili interamente pavimentate con conglomerati cementizi e bituminosi di colore rosso.

Tuttavia nei punti di attraversamento con altre strade, di cui al successivo art. si prevede la segnalazione, attigua ai segnali degli attraversamenti pedonali, da realizzarsi in cotto impiegato ad elementi, disposti in un allettamento di malta con varie tessiture, così come meglio specificato negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.

La scelta del cotto pur non essendo un materiale proprio del luogo - caratterizzato prevalentemente dall'impiego della pietra locale - trae la sua motivazione dal fatto che è un materiale riscontrabile nella tradizione veronese, presente soprattutto nelle zone meridionali della Provincia ed in particolare perché sa relazionarsi con il colore predominante dei piani di copertura. Aspetto che non è di poco conto, dal momento che i vari Centri storici di Pastrengo, per l'andamento altimetrico differenziato del territorio, sono oggetto di continue letture dall'alto.

Per quanto concerne il dimensionamento delle piste ciclabili monodirezionali e bidirezionali, che potranno eventualmente essere segnalate con tronchetti sempre in cotto annegati nella pavimentazione in modo non continuo, si fa esplicito riferimento a quanto previsto dal Manuale per la progettazione di itinerari ed attrezzature ciclabili edito dalla Regione Veneto nel 1992.

Ogni qual volta che il Comune intende riordinare una strada di connessione interna, dovrà contestualmente ricercare la possibilità della realizzazione della sede ciclabile. In ogni caso la realizzazione delle piste ciclabili deve rientrare in un progetto unitario in grado di collegare l'intero territorio comunale.

La pavimentazione in bitume o conglomerato rosso è altresì vietata nei sentieri naturalistici ad uso ciclabile pedinabile ed equitabile.



3.1.5 STRADE PEDONALI

Le strade pedonali dei Centri storici, che dovranno essere puntualmente indicate con preliminare progetto di razionalizzazione del traffico nei vari Centri storici, saranno segnalate a mezzo dell'impiego di cubetti di porfido di dimensioni medie, disposti secondo le tessiture della tradizione, così come descritte negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.

La scelta trae la sua motivazione dall'uso massiccio nel veronese - fin dall'Ottocento - di questo materiale di origine trentina. Inoltre, il manto in cubetti di porfido permette di ottenere una superficie antisdrucchiolevole adatta alla deambulazione e con buona capacità di smaltimento dell'acqua meteorica, massimamente se i cubetti di porfido sono alloggiati in un allettamento di sola sabbia.

E' obbligatorio, in ogni caso, quando la larghezza della strada é superiore a 2.5 metri, al fine di eliminare possibili difficoltà di orientamento, creare delle corsie privilegiate per disabili. Tali corsie potranno essere eseguite anche a livello della strada, purché siano facilmente percepibili sia visivamente sia acusticamente.

I sentieri perdonabili di collegamento agli ambiti naturalistici non devono essere pavimentate.



3.16 MARCIAPIEDI

I marciapiedi dovranno soddisfare le dimensioni previste dal D.M. n° 236 del 14/08/1989, atte a consentire il passaggio da parte di persona su due ruote. La larghezza minima del marciapiede deve essere di 1.5 metri, cordoli laterali compresi, se complanari. Quando ciò non fosse documentariamente attuabile sono ammesse larghezze non inferiori a 90 cm., per permettere la normale deambulazione a persona su sedia a due ruote. In questo caso devono essere previsti, però, per consentire l'inversione di marcia, allargamenti del percorso, ogni 20 metri di sviluppo lineare. Qualora non fosse possibile raggiungere le misure minime previste nei marciapiedi posti in entrambi i lati della carreggiata, è comunque obbligatorio realizzare un solo marciapiede su un solo fronte della strada, con tutte le caratteristiche di cui sopra, mentre il secondo marciapiede può avere dimensioni non inferiori a 60 cm.

Il marciapiede dovrà, di norma, essere sopraelevato di un'altezza massima di 15 cm dal manto stradale ed avere una pendenza longitudinale massima del 5%, elevabile fino ad un massimo dell'8% con l'accorgimento di prevedere ripiani orizzontali della lunghezza minima di 1.5 metri ogni 10 metri di sviluppo lineare.

Inoltre, deve essere previsto che ogni qualvolta il marciapiede si raccorda con il livello stradale o è interrotto da passi carrai, devono predisporre rampe di collegamento così come descritto all'art. 3.2.6.

Il marciapiede deve essere sempre e comunque realizzato con cordolo in pietra locale con spigoli smussati, con la funzione di contenimento di un lastricato da realizzarsi con cubetti di porfido proponente le tessiture proprie della tradizione che consentono la superficie antisdrucciolevole, così come descritto negli abachi allegati al piano.

Al fine di segnalare visivamente ed acusticamente il limite del marciapiede è fatto obbligo di una diversa lavorazione superficiale del cordolo, mentre è facoltativo l'impiego di una diversa cromia della pietra, che comunque deve essere di origine locale. E' tassativamente vietato l'impiego di cordoli in cemento e manti di copertura in cemento o in asfalto.

Il presente articolo va ad integrare quanto esposto all'art. 47 del R.E..



3.1.7 LASTRICATI PRIVATI

Per lastricati privati s'intendono gli spazi scoperti, non disposti a verde, contigui alla pubblica via. Tali spazi dovranno essere lastricati a spese dei privati, seguendo le indicazioni sottoelencate.

La pavimentazione dovrà impiegare esclusivamente materiali tradizionali, come ciottoli, pietra locale, porfido, con il tassativo divieto dell'impiego di materiali ceramici, cementizi e bituminosi e quant'altro non consono al messaggio materico-cromatico dell'ambiente storico di Pastrengo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli spazi aperti, quindi non recintati attigui agli spazi pubblici. In questo caso il materiale da impiegarsi dovrà essere esclusivamente dello stesso tipo della pavimentazione pubblica direttamente adiacente, se di tipo tradizionale, ma dovrà diversificarsi nella disposizione o nella tessitura.

In ogni caso è obbligatorio prevedere tutti gli accorgimenti atti all'eliminazione delle barriere architettoniche.



3.1.8 PORTICI E SPAZI COPERTI

I portici e gli spazi coperti dovranno essere, di norma, uniformati ai materiali impiegati nella pavimentazione pur prevedendo una differenziazione con una diversa tessitura. Previa attenta valutazione Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Integrata, potrà consentire l'esecuzione di manti di copertura eseguiti con materiali diversi dalla pavimentazione pubblica contigua. In ogni caso il materiale previsto dovrà comunque appartenere alla tradizione locale, con la tassativa esclusione di materiali cementizi, bituminosi e ceramici.

Il presente articolo, che va ad integrare l'art. 48 del R.E., ribadisce che i portici e i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a spese e a cura del proprietario. La pavimentazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e rispettare i termini della Legge 9/01/89 n° 13 e del D.M. 14/08/1989 n° 236.



3.1.9. ZONE DI SOSTA PER AUTOVETTURE

Premesso che la sosta delle automobili contribuisce a caratterizzare o al contrario a svilire l'immagine sia dell'ambiente naturale sia dell'ambiente storico costruito, dal momento che le autovetture sono dei volumi contrapposti ai volumi architettonici, gli spazi di sosta devono essere relazionati all'intero contesto, anche in termini formali.

L'Amministrazione comunale nel momento in cui elaborerà nelle singole zone del territorio comunale un progetto puntuale di riordino dei piani orizzontali, congiuntamente all'elaborazione del piano del traffico, dovrà avere come meta la valorizzazione dei coni ottici di maggior pregio e conseguentemente predisporre ordinati spazi di sosta opportunamente scelti in modo da non contrapporre visivamente le automobili alle emergenze architettoniche, così come definite negli elaborati allegati al piano.

La segnalazione orizzontale dovrà essere attuata a mezzo di strisce cromaticamente differenziate dal manto stradale, ma ad esso correlate.

In pratica si raccomanda l'impiego degli stessi materiali del manto di pavimentazione ma di colore chiaro, ciottoli bianchi e/o cubetti di pietra chiara locale, limitando il più possibile l'esecuzione di strisce dipinte direttamente sul manto stradale.

E' obbligatorio prevedere l'esecuzione di zone riservate alla sosta in cui possono sostare esclusivamente autovetture di persone munite dello speciale contrassegno di cui al D.M. LL.PP. n° 1176 dell'8 giugno 1979.

Il numero delle zone riservate alla sosta, che non può essere in ogni caso inferiore ad uno, sia nei parcheggi con custodia sia nelle aree di parcheggio pubblico deve essere calcolato in funzione di uno per ogni 50 o frazione di 50 posti.

Qualora i parcheggi siano a pagamento il posto riservato ai disabili deve essere gratuito. I posti riservati devono essere sempre individuati nelle immediate adiacenze di un percorso pedonale, e ad esso raccordato mediante rampe, qualora questo presenti un dislivello superiore a 2,5 cm. Inoltre il posto riservato deve essere dotato di una specifica segnaletica che si individua con strisce di delimitazione della sosta di colorazione gialla e con l'apposizione a livello di calpestio del simbolo grafico internazionale della persona su una sedia a due ruote, mentre la zona riservata al trasferimento della persona disabile, come meglio illustrato più avanti, dovrà essere caratterizzata da linee trasversali sempre della stessa colorazione.

Di norma è preferibile che lo schema distributivo dei parcheggi sia perpendicolare al marciapiede o a spina di pesce, con inclinazione massima di 30°, dal momento che tale disposizione permette di prevedere uno spazio libero atto a garantire la completa apertura di una delle portiere anteriori verso le zone pedonali del parcheggio. In questi casi il posto riservato ai disabili deve avere larghezza non inferiore a 3 metri suddivisa in due zone complanari, di cui la prima, di larghezza minima di 170 centimetri, relativa all'ingombro dell'automobile e la seconda, di larghezza minima di



130 centimetri, necessaria al libero movimento del disabile nelle fasi di trasferimento. Solo nel caso in cui non sia possibile individuare il posto riservato in parcheggi perpendicolari al marciapiede o disposti a spina di pesce, il parcheggio per disabili può trovare collocazione in zone di sosta disposte parallelamente al marciapiede. E' necessario però prevedere una lunghezza non inferiore a 6 metri, suddivisa in due zone di cui la prima, di lunghezza massima di 4.80/5.00 metri, relativa all'ingombro dell'automobile e la seconda, di lunghezza minima di 120 centimetri, atta a garantire il raggiungimento del contiguo marciapiede.

Nella realizzazione dei parcheggi di superficie dovranno essere privilegiate pavimentazioni realizzate con tecniche e materiali tradizionali ovvero con manto erboso, delimitandone gli spazi con apposite quinte arboree del tipo indicato negli abachi relativi al piano del Verde.



CAPITOLO 3. 2. - OGGETTI DI CORREDO ALLA PAVIMENTAZIONE

Col presente capitolo si danno indicazioni generali su tutti gli elementi ed oggetti che hanno la funzione di rendere più fruibili i percorsi viari, illustrati al capitolo 3.1.0, e che si definiscono di corredo alla pavimentazione così come descritti nei sottoelencati articoli:

- 3.2.1. Bocche di areazione.
- 3.2.2. Isole spartitraffico, salvagente e di dissuasione alla sosta.
- 3.2.3. Aiuole per alberi.
- 3.2.4. Rampe o scivoli per il superamento delle barriere architettoniche.
- 3.2.5. Passi carrai.
- 3.2.6. Scalinate e cordonate.
- 3.2.7. Dissuasori di traffico.
- 3.2.8. Segnaletica stradale.
- 3.2.9. Attraversamenti pedonali e ciclabili



3.2.1 BOCCHE DI AREAZIONE

Per bocche di areazione, localmente denominate “bocche da lupo”, s’intendono le feritoie poste a livello stradale con la funzione di illuminare ed aerare i sotterranei. Tali “bocche da lupo” nei Centri storici, così come definiti dal P.R.G., dovranno essere in parziale deroga a quanto stabilito dall’art. 41 del R. E., nelle zone completamente scoperte esclusivamente a feritoia aperta con il divieto di posizionamenti di elementi traslucidi a vista.

Le feritoie delle bocche di areazione, se poste su marciapiede in lastre di pietra locale, dovranno essere ricavate nella lastra stessa secondo le forme e le dimensioni tipiche della tradizione veronese.

Sugli altri manti stradali si può prendere in considerazione la possibilità dell’uso di feritoie di metallo, preferibilmente ghisa, in grado di riproporre le forme della tradizione, così come illustrato negli abachi allegati al piano della Pavimentazione, con la tassativa esclusione di feritoie in lamiera zincata.

Nei porticati o negli spazi coperti - così come stabilito dall’art. 41 del R. E. - potrà essere attentamente valutata la possibilità della chiusura delle feritoie con elementi traslucidi purché con superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.



3.2.2 ISOLE SPARTITRAFFICO, SALVAGENTE E DI DISSUAZIONE ALLA SOSTA

Le isole spartitraffico e salvagente debbono assolvere non solo alla funzione di separare e distanziare punti di conflitto delle correnti veicolari creando zone di sicurezza o di sosta per i pedoni, ma anche con funzione di dissuasori di sosta al fine di garantire la circolazione veicolare, ciclabile, pedonale e per persone disabili.

L'esecuzione di tali isole deve sempre rientrare in un progetto organico di riordino globale di un intero comparto urbano.

Le isole spartitraffico, lievemente sopraelevate rispetto al piano carreggiabile, debbono presentare un cordolo di contenimento esclusivamente in pietra locale con le dimensioni tipiche della tradizione veronese. Sono esclusi in modo categorico cordoli in cemento armato o in graniglia.

Qualora si ritenga di pavimentare le isole spartitraffico si dovranno impiegare, sempre e comunque, i materiali tradizionali, avendo però sempre l'accortezza di differenziarlo dal manto stradale.

Le isole spartitraffico e salvagente possono anche essere destinate a verde, in questo caso il terreno vegetale dovrà essere direttamente a contatto con il terreno naturale senza l'interposizione di strati bituminosi o cementizi al fine di garantire un'ideale piantumazione, che in ogni caso non deve essere di alcun ostacolo alla completa visione della carreggiata.

Il posizionamento delle isole di dissuasione alla sosta devono rientrare anch'esse in un progetto organico di riordino di un intero comparto urbano e seguire le stesse modalità, dimensionali e materico-cromatiche, delle isole spartitraffico.

In ogni caso, le isole spartitraffico e di dissuasione alla sosta devono essere opportunamente segnalate a mezzo di diffusori illuminanti a luce indiretta, posti secondo la consuetudine comune, nei frontali del cordolo di contenimento.



3.2.3 AIUOLE PER ALBERI

Per aiuole per alberi si intendono quegli spazi di rispetto delle radici degli alberi posti a livello stradale e quindi non inseriti nelle aiuole del tipo spartitraffico o di dissuasione alla sosta.

Lo spazio di rispetto delle alberature dovrà essere contornato con cordolo a filo stradale esclusivamente in pietra locale e potrà essere ricoperto con griglie in ghisa con l'esclusione tassativa dell'impiego della lamiera zincata.

La ghisa congiuntamente al ferro naturale, quindi con l'esclusione della zincatura e della colorazione stridente, dovranno essere impiegati per le armature di protezione verticale degli alberi.

Nel caso di nuove piantumazioni si dovrà preventivamente verificare il posizionamento, in modo che siano sempre rispettate le misure minime previste per i percorsi di persone disabili, nonché del franco di rispetto minimo per le piste ciclabili, così come previsto dal *Manuale per la progettazione di itinerari ed attrezzature ciclabili*, edito dalla Regione Veneto nel 1992.



3.2.4 RAMPE O SCIVOLI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per rampa o scivolo si intende un piano inclinato di raccordo tra il percorso pedonale ed il piano stradale, atto ad agevolare l'accessibilità a persona su carrozzella a due ruote o comunque a persone impedite al superamento di dislivelli.

Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale e supera il dislivello di 2.5 cm., è fatto obbligo predisporre rampe di collegamento secondo le modalità più sotto illustrate.

La pendenza consigliata è del 10-12%, mentre la massima ammissibile è del 15%, per una lunghezza massima di 100 metri ed una larghezza minima di 90 cm.. Nel punto di raccordo della rampa con il piano stradale non devono essere presenti dislivelli, né altro tipo di ostacoli.

Le caratteristiche fisiche e prestazionali di una rampa sono simili a quelle dei marciapiedi, descritti all'art. 3.1.6, con particolare attenzione all'uso dei materiali della tradizione e all'antisdrucchiolevolezza.

Le forme e le dimensioni consigliate per le realizzazioni delle rampe o scivoli sono quelle indicate negli abachi allegati al piano.

La presenza di una rampa lungo il marciapiede o lungo un percorso pedonale, che preferibilmente sarà eseguita in corrispondenza dei passi carrai, deve sempre essere preventivamente segnalata, mediante un'adeguata segnaletica orizzontale percepibile visivamente ed acusticamente; di norma sono utilizzate scanalature nella pavimentazione, ortogonali alla direzione del moto, così come indicate negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.



3.2.5 PASSI CARRAI

Per passi carrai si intendono gli scivoli atti a superare il dislivello del marciapiede e permettere ad un'automobile di poter agevolmente accedere ad una autorimessa o comunque in una proprietà privata, atta allo stazionamento dell'autovettura.

Sempre e comunque la presenza di un passo carraio dovrà essere fruita anche come rampa per il superamento delle barriere architettoniche.

In quest'ottica le pendenze previste per lo scivolo del passo carraio sono quelle indicate nell'art. 3.2.4., lo stesso dicasi per i materiali da impiegarsi che dovranno uniformarsi a quelli del marciapiede in cui sono posti ed opportunamente segnalati visivamente ed acusticamente con lavorazioni superficiali del manto di pavimentazione, così come indicato negli abachi.



3.2.6 SCALINATE E CORDONATE

Per scalinate e cordonate si intendono i superamenti pedonali di dislivelli stradali attuati a mezzo di gradini. La progettazione di queste scalinate e cordonate deve tener conto della cadenza del passo umano rispettando le formule di Francesco Milizia che identifica 'P' (la lunghezza del passo umano) in 60/64 cm, e la rapporta all'alzata 'a' ed alla pedata 'p', secondo la formula $P = 2a + p$. In ogni caso al fine di non creare disagio o affaticamento all'utenza, l'alzata non deve essere inferiore a 15 cm, e prevedere pianerottoli di riposo ogni 8/10 gradini, il pianerottolo di riposo, così come la profondità della pedata della cordonata, al fine di consentire il superamento del dislivello sempre con lo stesso piede, deve essere dimensionato con una profondità 'L', secondo la formula $L = nP + p/2 + p/2 = nP + p$, ove 'n' è il numero dei passi, che deve essere comunque dispari. In ogni caso le scalinate e le cordonate devono essere dotate di corrimano laterale di facile prensibilità e qualora la larghezza sia superiore a 4 metri, anche di corrimano centrale. Per quanto concerne i materiali da impiegarsi nei corrimani, questi dovranno uniformarsi al messaggio materico-cromatico della tradizione che si identifica nel ferro tondo brunito. Mentre i materiali di copertura delle scalinate e delle cordonate dovranno uniformarsi al manto stradale corrispondente e dovranno differenziarsi nell'alzata impiegando cordoni in pietra locale. Comunque i superamenti dei dislivelli a mezzo di scalinate e cordonate dovranno sempre prevedere uno scivolo affiancato per i disabili, secondo le modalità descritte all'art. 2.2.10.



3.2.7 DISSUASORI DI TRAFFICO

Premesso che il posizionamento dei dissuasori di traffico deve rientrare in un progetto globale di riordino di interi comparti omogenei dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, mirante quindi non solo alla risoluzione del traffico veicolare, ma anche dei parcheggi, la scelta delle forme e delle cromie dei dissuasori di traffico deve porsi come quadro di riferimento l'immagine globale dell'ambiente storico costruito tenendo perciò conto che la quantità dei dissuasori debba essere limitata il più possibile.

Per quanto concerne le indicazioni specifiche si fa esplicito riferimento a quanto descritto all'art. 3.1.6 del piano dell'Arredo Urbano, con l'obbligo di verificare preventivamente che il loro posizionamento garantisca in ogni luogo le misure minime previste per persone disabili, così come esplicate dal D.M. n° 236 del 14/08/1989.



3.2.8. SEGNALETICA STRADALE

Premesso che in questo articolo si fa esplicito riferimento a quanto espresso al capitolo 4.3 del piano dell'Arredo urbano e , si fa obbligo che nel caso di riordino globale della segnaletica stradale o comunque di nuovo posizionamento, i segnali stradali, le cui forme dimensioni e colorazioni sono regolamentate dall'art 39 del Codice della Strada e dall'art 77 del Regolamento di Attuazione non debbono essere di nocumento all'accessibilità di persone disabili.

Inoltre per quanto concerne i semafori è fatto obbligo che essi siano muniti di particolari accorgimenti per l'accessibilità dei non vedenti e degli ipovedenti. Nel particolare, gli impianti semaforici al servizio di attraversamenti pedonali debbono essere muniti di segnalatore acustico e gli eventuali pulsanti di chiamata da installare ad una altezza di 100/120 cm da terra, devono essere dotati di dispositivo vibratile necessario al non vedente per riconoscere il diritto di passaggio.



3.2.9. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI

Gli attraversamenti pedonali sulle strade a percorrenza pedonale devono sempre essere segnalati con speciale indicazione orizzontale, che consiste, come norma del Codice della strada, in un'alternanza di strisce di colore bianco e scuro.

La dimensione delle strisce zebrate non potrà essere inferiore a 120 cm e dovrà essere comunque opportunamente segnalata oltre che visivamente anche acusticamente o con il posizionamento di materiali in pietra locale di colore bianco che presentino asperità nella superficie o con segnalatori acustici che dovranno essere posizionati sui frontali dei marciapiedi.

In presenza di ogni attraversamento pedonale è fatto obbligo della realizzazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 3.2.4.

Gli attraversamenti ciclabili sulle strade a percorrenza pedonale devono sempre essere segnalati con speciale indicazione orizzontale che consiste, come norma ormai consolidata, nel posizionamento di una doppia striscia di delimitazione, composta da quadrati o rettangoli alternativamente di colore chiaro e scuro. E' consigliabile di accostare, per quanto possibile, l'attraversamento ciclabile a quello pedonale in questo caso è possibile eliminare una striscia di delimitazione essendo di fatto sostituita dalla presenza delle strisce zebrate.

E' altresì consigliabile, come già espresso all'art 3.1.3, pavimentare la parte delimitata dalle strisce a quadrati alterni con elementi in cotto disposti in un allettamento di malta con varie tessiture, così come meglio specificato negli abachi allegati al piano della Pavimentazione.



CAPITOLO 3. 3. - IMPIANTI ED OGGETTI TECNOLOGICI

Il posizionamento di impianti ed oggetti tecnologici deve avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'immagine dell'ambiente di Pastrengo ed in particolare dei diversi Centri storici.

La loro collocazione dovrà perciò essere mirata ad una sapiente correlazione con l'immagine dell'intero ambiente storico costruito in generale e dei piani orizzontali in particolare.

Perciò nel premettere che sarebbe opportuno approntare una puntuale realizzazione di idonei cunicoli tecnici in grado di localizzare in essi, reti facilmente ispezionabili, per elettricità, telefono, gas, luce, acqua e quant'altro ipotizzabile per il futuro, al fine di limitare il più possibile reti aeree o poste in facciata, in questo capitolo si prendono in considerazione gli impianti e gli oggetti tecnologici, così come sono nella realtà attuale, dando indicazioni puntuali per ogni articolo che corrisponde ad oggetti tecnologici che contribuiscono a caratterizzare o al contrario a svilire l'immagine dei piani orizzontali dell'ambiente storico costruito.

Gli oggetti tecnologici presi in considerazione sono i seguenti:

- 3.3.1. Caditoie per acque pluviali.
- 3.3.2 Chiusini ed imbocchi di scorrimento dei pluviali.
- 3.3.3 Chiusini di fognatura.
- 3.3.4 Chiusini di pozzetti di derivazione di impianti elettrici, gas, acqua e telefono.



3.3.1. CADITOIE PER ACQUE PLUVIALI

Per caditoie di acque pluviali si intendono i luoghi di raccolta delle acque pluviali a filo strada per il convogliamento alle fognature comunali. Tali caditoie potranno essere posizionate al centro strada o nelle alzate dei marciapiedi.

Per quanto riguarda le caditoie poste al centro strada, di norma, dovranno essere griglie in ghisa, secondo le forme e le dimensioni della tradizione, così come descritto negli allegati al piano della Pavimentazione; con l'esclusione però del loro posizionamento su manti stradali e porzioni di manti stradali in pietra locale. In questi casi si dovrà esclusivamente impiegare caditoie in pietra locale opportunamente forate, come nell'uso della tradizione veronese, impiegando la stessa specie della pietra usata per i lastricati o le "lasagne".

Nei casi in cui la strada sia di forte pendenza dovrà essere attentamente valutata l'opportunità del posizionamento a tutta strada di un grigliato che dovrà essere esclusivamente in ghisa con l'esclusione perciò di materiali trattati a zincatura. Tale griglia dovrà però differenziarsi nei punti di contatto con eventuali filari in pietra locale. In questi casi dovranno essere praticati fori o feritoie nelle lastre di pietra.

Le caditoie ricavate negli spessori del cordolo del marciapiede dovranno riprendere le forme e le dimensioni della tradizione veronese.

E' sempre da evitare il posizionamento di griglie sui percorsi ciclabili.



3.3.2 CHIUSINI ED IMBOCCHI DI SCORRIMENTO DEI PLUVIALI

Nel premettere che il posizionamento dei pluviali è regolamentato dall'art. 2.1.6 del piano del Colore e del Decoro delle facciate e dall'art. 62 del R.E., in questo articolo si regolamentano i punti di contatto con le pavimentazioni stradali.

Nel caso in cui la parte terminale esterna del pluviale sia in ghisa, quindi non collegata alla fognatura comunale, il defluire dell'acqua piovana dovrà essere favorito da una tavoletta opportunamente sagomata a piano inclinato, in pietra locale così come descritto dagli abachi allegati al piano della Pavimentazione. Questa tavoletta dovrà essere eseguita esclusivamente in presenza di manti di pavimentazione che non prevedono l'impiego della pietra locale; in quest'ultimo caso il defluire dell'acqua sarà effettuato senza l'interposizione della tavoletta, ma il piano inclinato dovrà essere lavorato direttamente sulla lastra del marciapiede. In ogni caso l'inclinazione atta a far defluire l'acqua del pluviale non dovrà essere di alcun nocumento alla deambulazione.

Nel caso in cui il pluviale sia collegato alla rete fognaria delle acque bianche il proprietario potrà chiedere all'Amministrazione comunale la possibilità del posizionamento nel suolo pubblico di un idoneo pozzetto di ispezione. In questi casi la chiusura dovrà riproporre esclusivamente il manto stradale su cui è posto. E' ammesso l'impiego di un telaio metallico, con l'esclusione tassativa della zincatura, atto a contenere la porzione del manto stradale che dovrà essere conformato in modo tale che a filo strada sia visibile solamente una sottile striscia del telaio metallico. L'esecuzione dei pozzetti e delle relative coperture sono ad esclusivo carico del privato.



3.3.3 CHIUSINI DI FOGNATURA

I chiusini di fognatura vengono distinti per proprietà privata e pubblica.

Quelli pubblici dovranno essere realizzati esclusivamente in ghisa e presentare una tessitura decorativa secondo la tradizione veronese. Si raccomanda di realizzare chiusini che presentino lo stemma del Comune e la scritta "fognatura comunale". Nella realizzazione dei pozzetti d'ispezione della fognatura comunale si dovrà tenere conto della continuità nella direttrice di posizionamento e della non coincidenza, per quanto possibile, con manti stradali o porzioni dei manti stradali in pietra locale.

Per pozzetti di ispezione di fognature private si intendono quei pozzetti atti a contenere il sifone di raccordo con la fognatura comunale. Il privato cittadino, in casi di documentata impossibilità a posizionare il pozzetto nella proprietà, potrà chiedere all'Amministrazione comunale la possibilità di posizionarlo nel suolo pubblico; in tali casi la chiusura del pozzetto dovrà seguire le indicazioni illustrate all'art. 3.3.2.

Oneri e spese saranno a carico del privato cittadino.



3.3.4 CHIUSINI DI POZZETTI DI DERIVAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, GAS, ACQUA E TELEFONO

Nel premettere che i cosiddetti sottoservizi degli impianti tecnologici dovranno privilegiare un puntuale coordinamento al fine di evitare il più possibile futuri continui interventi sui manti stradali, si raccomanda di percorrere la strada della realizzazione di cunicoli tecnici facilmente ispezionabili che garantiscano la possibilità di futuri inserimenti di impianti tecnologici senza coinvolgere il manto di pavimentazione.

In ogni caso i pozzetti di ispezione dei vari Enti preposti, quali ENEL, TELECOM e Ufficio Tecnico del Comune per gas ed acqua, dovranno concordare un ordinato posizionamento delle chiusure dei pozzetti d'ispezione che dovrà essere effettuato per quanto possibile nei manti stradali che non prevedono l'impiego della pietra locale. Tali chiusure dovranno essere realizzate esclusivamente in ghisa privilegiando tessiture e dimensioni proprie della tradizione veronese, così come descritto negli abachi allegati al piano della Pavimentazione. In tutti i casi nella chiusura in ghisa deve essere prevista la scritta dell'Ente di appartenenza o della funzione.



TITOLO III – L'ARREDO URBANO

4. 0. - CONTENUTI E SCOPI DEL PIANO DELL'ARREDO URBANO

La presente normativa, assieme agli abachi dei singoli oggetti ed elementi, che concorrono a definire l'arredo dello spazio urbano e allo studio dei percorsi, con la relativa suddivisione dello spazio urbano in comparti omogenei, fa parte integrante del Piano dell'Arredo urbano che, a sua volta, assieme al piano del Colore e del Decoro delle facciate e al piano della Pavimentazione, ha come scopo la salvaguardia della Scena Urbana dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici di Pastrengo.

Il piano dell'Arredo Urbano ha come scopo la salvaguardia e la valorizzazione dei piani orizzontali dell'ambiente di Pastrengo ed in particolare di una parte ben definita della Scena urbana dell'ambiente costruito come i Centri storici di Pastrengo. Nel particolare prende in considerazione gli oggetti e gli elementi che si posizionano nella Scena urbana, coniugandosi con il piano del Colore e del Decoro delle facciate e del piano della Pavimentazione, formando con essi il piano della Scena urbana.

La presente normativa stabilisce i metodi progettuali degli oggetti, degli elementi e degli spazi del cosiddetto Arredo urbano sia dell'ambiente naturale sia dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, formulando per ogni singolo elemento, spazio od oggetto indicazioni relative al posizionamento, ai materiali, alle cromie e alle forme da impiegarsi.

La normativa viene suddivisa per categorie omogenee a significare che, per ogni intervento relativo ad una categoria, tutti gli elementi che la compongono devono essere presi in considerazione globalmente. Pertanto nel caso di richiesta di sostituzione di un singolo oggetto o di progettazione ex novo, tutti gli elementi e gli oggetti incongrui della stessa categoria ed insistenti sulla stessa unità architettonica od urbanistica dovranno essere rimossi. Le categorie omogenee sono così illustrate nei capitoli seguenti:

Oggetti ed elementi di corredo.

Oggetti ed elementi per la pubblicità.

Segnali e segnaletica stradale.

Oggetti tecnologici.

Oggetti ed elementi insistenti su spazi delimitati del suolo pubblico.

Diffusori per l'illuminazione sia pubblici sia privati.

Quant'altro non espressamente elencato, ma in grado di incidere nella caratterizzazione o al contrario nello svilimento dell'Arredo urbano dell'ambiente storico costruito.



CAPITOLO 4.1. - OGGETTI ED ELEMENTI DI CORREDO

Il posizionamento di oggetti di corredo urbano deve avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'intero ambiente storico costruito. La loro organizzazione dovrà perciò rientrare in una globale progettazione di salvaguardia e valorizzazione di un intero comparto urbano, che di norma è di competenza dell'Amministrazione comunale.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie, o comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, potranno essere approntati progetti anche di iniziativa privata, solo però se promossi da associazioni di categoria o gruppi di esercenti.

In questo caso il progetto dovrà affrontare in modo coordinato anche la progettazione e la sistemazione, secondo le indicazioni dei punti 4.2., degli elementi connessi alle funzioni commerciali insistenti nel comparto urbanistico.



4.1.1. ATTREZZATURE LUDICHE

Le attrezzature ludiche di proprietà pubblica o comunque di godimento pubblico debbono essere oggetto di una attenta valutazione non solo sotto il profilo formale, materico-cromatico, ma anche funzionale.

Ciò perché non siano oggetti posizionati tanto per occupare degli spazi, ma piuttosto oggetti relazionati ad uno spazio urbano progettato con la specifica funzione di campo-giochi.



4.1.2. EDICOLE E CHIOSCHI

In linea di principio le edicole per giornali ed i chioschi per il ristoro non debbono essere posizionati in contrapposizione all'ambiente costruito.

Possano essere ammesse, previa attenta valutazione, solo in contesti ambientali e in occasione di un riordino globale di spazi aperti di non rilevante valenza ambientale ed architettonica.

In ogni caso le edicole ed i chioschi debbono impiegare massimamente i materiali della tradizione locale e soprattutto devono sapere proporre un'alta valenza formale.

Ne deriva che i prodotti seriali possono essere adottati solo previa attenta valutazione.



4.1.3. FIORIERE

Nel premettere che l'apposizione di fioriere deve saper rispondere ad esigenze di valorizzazione di ambiti territoriali omogenei, rientrando quindi nella progettazione unitaria di iniziativa pubblica o comunque di gruppi di esercenti, così come meglio precedentemente esplicitato, è da sottolineare, in linea di principio, la non opportunità dell'impiego di fioriere intese come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, usufruiti da esercizi pubblici, avulsi da un progetto organico di globale sistemazione urbana.

Pertanto la fioriera, le cui forme, materiali e cromatismi devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo, può essere installata solamente per nobilitare alcuni spazi. Sono raccomandati i materiali della tradizione: pietra locale, nelle varie intonazioni cromatiche, ed il cotto con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e la plastica.



4.1.4. FONTANE, SCULTURE, MONUMENTI E CAPITELLI DEVOZIONALI

Le fontane, le statue devozionali e commemorative ed i capitelli fanno parte di quegli elementi capaci di caratterizzare l'intero ambiente storico costruito, permettendo nel contempo alla comunità, nel venerare un Santo o nel ricordare un membro o un avvenimento del passato, di tramandare ai posteri le radici stesse del luogo. Il carico di significato che questi elementi assumono nel tempo induce a prescrivere la massima conservazione di quelli esistenti. Conservazione che va intesa soprattutto sotto il profilo formale ed in parte in quello posizionale, anche se non sempre si è in presenza di elementi di alta valenza artistica.

E' auspicabile che nei prossimi riordini dei comparti urbani non sia scordato l'inserimento di nuovi elementi capaci di riallacciarsi alle radici della storia della Comunità.



4.1.5. PANCHINE PER LA SOSTA

Le panchine per la sosta ed il riposo devono essere posizionate solamente in luoghi di aggregazione e socializzazione. Pertanto è categoricamente vietata l'installazione, in luogo pubblico, di singole panchine per esigenze private, massimamente se non rientrano in uno specifico progetto di sistemazione di uno spazio pubblico o privato, ma di godimento pubblico, da usufruire da un esercizio pubblico.

Le panchine devono perciò rispondere ad esigenze di uniformità non solo nel luogo in cui sono poste, ma anche con le panchine di spazi di aggregazione adiacenti. La forma il materiale ed il cromatismo deve sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo.

Sono raccomandati pertanto i materiali della tradizione: ferro, ghisa, legno e pietra locale, con la tassativa esclusione di materiali come l'alluminio anodizzato, la plastica ed il conglomerato cementizio.

La colorazione potrà proporre il tono naturale del materiale solo nel caso della pietra, della ghisa e del legno, mentre nel caso dell'impiego del ferro e del legno si dovrà prevedere una intonazione scura della gamma dei verdi.



4.1.6. PARACARRI E TRANSENNE

Il posizionamento di paracarri e transenne deve rientrare in un progetto globale di riordino di un intero Centro storico, mirante non solo alla protezione dal traffico veicolare e alla delimitazione dei parcheggi, per i quali è doveroso approntare specifiche pianificazioni, così come previste dal piano della Pavimentazione, ma anche alla sua valorizzazione estetica.

In quest'ottica, nel premettere che l'impiego di questi elementi dovrà essere limitato il più possibile, si deve considerare che il posizionamento, la forma, il materiale ed il cromatismo dei paracarri e delle transenne è di basilare importanza.

E' consigliabile pertanto l'impiego di paracarri in pietra locale che sappiano rifarsi alle forme geometriche della tradizione, riconducibili a cilindri, prismi poligonali, tronchi di cono o piramidi poligonali sormontati da calotte sferiche.

E' altresì consentito, in alcuni comparti omogenei, l'impiego di nuove forme purché in pietra locale ed in alternativa in ghisa, capaci di riprendere le forme della tradizione veronese.

In ogni caso è tassativamente vietato la colorazione dei paracarri.

E' vietato pertanto l'impiego di transenne metalliche con colorazioni a strisce, bianco e rosse, o bianche e blu, per lo più collegate fra loro con catene, e di paracarri in conglomerato cementizio.



4.1.7. PENSILINE

Le pensiline per l'attesa di autobus debbono sapersi relazionare con il messaggio formale e materico-cromatico dell'ambiente in cui sono poste. Pertanto sotto il profilo formale non debbono minimamente ostacolare la lettura del contesto architettonico ed urbanistico, specialmente se di alta valenza storico-ambientale. E' consigliabile perciò l'inserimento di pensiline in ambiti non di valenza architettonica ed ambientale.

I materiali consigliati sono quelli della tradizione industriale come la ghisa, il rame, il ferro naturale e colorato; in quest'ultimo caso si dovranno impiegare intonazioni cromatiche non stridenti, ma coordinate con l'ambiente circostante. E' assolutamente vietato l'impiego dell'alluminio anodizzato e della plastica; ne deriva che l'impiego dei prodotti seriali debba essere attentamente valutato, per la scarsa capacità che questi prodotti hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, di relazionarsi con l'ambiente storico costruito.



CAPITOLO 4. 2. - OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE

Premesso che l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la riqualificazione dell'immagine territoriale ed urbana, la loro organizzazione dovrà perciò rientrare, il più possibile, nelle metodologie proprie di un progetto di restauro dell'intero fronte edilizio, prospiciente il suolo pubblico.

Nel caso perciò che l'intervento contempri la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:

4.2.1 Insegne

4.2.2 Tende frangisole

esso dovrà avere come quadro di riferimento sia l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche-decorative dell'edificio come descritto nel piano del Colore e del Decoro delle facciate sia dell'ambiente nel quale l'edificio insiste, facendone parte integrante.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie o comunque da parti urbanistiche omogenee, così come indicato negli allegati al piano dell'Arredo urbano, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino, in modo coordinato, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi e degli oggetti descritti al punto 4.1 e particolarmente la sistemazione degli elementi connessi all'oggettistica legata a funzioni commerciali.

Questi progetti potranno essere di iniziativa pubblica o privata, in questo caso solo se promossi da associazioni o gruppi di esercenti, così come precedentemente descritto.



4.2.1. INSEGNE

Le insegne sono già regolamentate al capitolo 2.5.1. relativo al Piano del Colore e del Decoro delle facciate, al quale il presente articolo fa esplicito riferimento.

Si estende la possibilità della deroga, che dovrà essere attentamente valutata dalla Commissione Edilizia Integrata, nel caso in cui forme diverse, da quelle regolamentate, vengono proposte nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione un intero comparto urbano omogeneo.



4.2.2. TENDE FRANGISOLE O PARASOLE

Le tende parasole sono già regolamentate al capitolo 2.5.3. relativo al Piano del Colore e del Decoro delle facciate, alle quali il presente piano fa esplicito riferimento ritenendole tuttora valide. Si estende la possibilità della deroga, che dovrà essere attentamente valutata dalla Commissione Edilizia Integrata, nel caso in cui forme diverse vengono proposte nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione un intero comparto urbano.

Le tende parasole, che implicano appoggio a terra ed impiegate come coperture degli spazi aperti pubblici o di godimento pubblico, usufruiti da esercizi pubblici, devono, di norma, fare riferimento alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione, che si possono identificare nel tipo ad ombrellone.

Forme diverse, che comunque dovranno relazionarsi, anche nel materiale e nelle cromie, all'ambiente costruito in cui sono poste, possono essere autorizzate, previa attenta valutazione, se rientrano in un progetto unitario di riordino globale degli spazi aperti usufruiti dagli esercizi pubblici, insistenti su una stessa piazza o via.

Il presente articolo è integrato da quanto descritto all'art. 4.5.1.



CAPITOLO 4. 3. -SEGNALI E SEGNALETICA STRADALE - AFFISSIONI PUBBLICITARIE ED INFORMATIVE

Premesso che il posizionamento di segnali, della segnaletica stradale e delle affissioni pubblicitarie ed informative deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine complessiva della città, in questo capitolo vengono date indicazioni di massima sulle forme sui materiali e sul posizionamento di tutti questi messaggi, da intendersi come piattaforma sulla quale l'Amministrazione Comunale dovrà, congiuntamente alla redazione del piano del traffico e di puntuali progetti di riordino dei piani orizzontali, predisporre uno specifico progetto organico.

Si fa comunque esplicito riferimento a quanto espresso all'art. 23 del Codice della Strada, che vieta "lungo le strade o in vista di esse collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti della pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica."

Il codice della strada vieta anche il posizionamento : " Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari ".

Viene nel contempo vietata qualsiasi nuova apposizione di segnali di cui sopra non gestita direttamente dall'Amministrazione comunale.



4.3.1. TARGHE TOPONOMASTICHE

Per le indicazioni toponomastiche si fa esplicito riferimento a quanto prescritto all'art. 2.6.2 relativo al piano del Colore e del Decoro delle facciate.



4.3.2. SEGNALETICA ED INDICAZIONI STRADALI

Il concetto guida per la revisione della segnaletica e delle indicazioni stradali esistenti, dovrà essere mirato ad un impiego minimale, evitando doppioni e sovrapposizioni.

In questo contesto va attentamente valutata l'opportunità ridurre al minimo i segnali stradali servendosi di appropriate indicazioni sulla pavimentazione, così come indicato dal piano della Pavimentazione.

La segnaletica stradale, la cui forma e colorazione è regolamentata dal Codice della Strada, così come del resto le indicazioni stradali, dovranno essere il più possibile raggruppati sullo stesso palo, con il divieto di posizionamenti in facciata.

Di norma tali raggruppamenti dovranno essere realizzati per categorie, che sono già del resto diversificate a livello coloristico:

fondo verde con scritte bianche per le indicazioni autostradali.

fondo blu con scritte bianche per le indicazioni delle località provinciali.

Le indicazioni di interesse locale devono essere limitate il più possibile e riguardanti solo luoghi di interesse generale come: centro, ospedale, caserma dei carabinieri, vigili urbani, campo sportivo, scuole, ecc., in questo caso è obbligatorio ai sensi del Codice della strada, impiegare segnali con le stesse dimensioni di quelli stradali con scritte nere su fondo bianco con eventuale sintetizzazione grafica, in una finestrella a lato del segnale, anche con diversa campitura.

Anche in questo caso è consigliabile un conveniente raggruppamento su uno stesso palo e su uno stesso cartello.



INDICAZIONI TURISTICHE

Per le indicazioni turistiche valgono le stesse indicazioni previste al punto 4.3.2 per le indicazioni di interesse locale che si sintetizzano in un conveniente raggruppamento, e nel dimensionamento uguale a quello per le indicazioni stradali.

In questi caso è prescritto l'impiego di segnali con scritte bianche su fondo marron ed eventuale sintetizzazione grafica se trattasi di chiesa, palazzo, forte. ecc., in una finestrella, a lato del cartello, con fondo bianco.



4.3.3. INDICAZIONI COMMERCIALI

Premesso che le indicazioni di tipo commerciale poste su pali devono essere limitate il più possibile per non ingenerare confusione con quelle stradali e per non creare ostacolo visivo alla circolazione, si raccomandano forme identiche a quelle previste per i segnali di interesse locale e turistico. Le indicazioni commerciali poste su pali sono previste esclusivamente per alberghi e ristoranti, mentre per le altre categorie commerciali e produttive sono, di norma, tassativamente vietate.

Per esercizi posti in posizione arretrata o comunque entro corti interne non visibili dalle fronti principali, non è consentita l'indicazione commerciale posta su pali in prossimità dell'ingresso. Previo attento esame, potrà essere valutata opportunità di posizionare le indicazioni commerciali in oggetti di corredo quali portabiciclette o cestini gettacarta.

Tali indicazioni commerciali non potranno comunque essere prevalenti per estensione rispetto all'oggetto in cui sono posti e dovranno comunque rientrare in un progetto organico, di iniziativa pubblica o di gruppi di esercenti, capace di prendere in considerazione l'intero ambito.

Nei casi consentiti si consiglia di raggruppare le indicazioni commerciali in un unico cartello, convenientemente raggruppate per direzione.

Tali indicazioni vanno poste esclusivamente nei punti di accesso ai vari Centri storici e comunque non in prossimità delle emergenze architettoniche così come puntualizzato in una apposita mappa negli allegati al piano. La distinzione per categoria può essere esclusivamente realizzata con cartelli codificati dall'art. 78 delle Norme di Attuazione del Codice della strada che sono:

così diversificati per cromie:

scritte blu o nere su fondo bianco con eventuale simbolo nero o blu per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano

scritte gialle su fondo nero opaco, con eventuale simbolo bianco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane



4.3.4. AFFISSIONI MURALI E BACHECHE INFORMATIVE

Nel premettere che nelle zone più caratterizzanti l'ambiente costruito ed in particolare i Centri storici sono da limitare il più possibile gli spazi espositivi e qualsiasi altro mezzo pubblicitario, l'Amministrazione comunale potrà, previo progetto unitario di riordino globale delle zone di aggregazione, prevedere alcuni spazi espositivi per le informazioni e i suggerimenti Commerciali.

Tali spazi espositivi dovranno essere progettati in modo da non creare ostacolo visivo all'utente della strada, non distrarre l'attenzione né tantomeno ostacolare il godimento di architetture di interesse architettonico-ambientale, così come puntualizzato negli allegati al piano dell'Arredo urbano.

E' tassativamente vietata l'esposizione di cartelli pubblicitari in contrapposizione visiva alle emergenze architettoniche, anch'esse puntualizzate in una apposita mappa negli allegati al piano dell'Arredo urbano.

Bacheche informative, convenientemente raggruppate, ma distinte per funzioni comunicazioni di Enti Pubblici o Associazioni, necrologi, ecc., dovranno essere realizzate in ferro con una colorazione uniforme, si consiglia l'intonazione scura. E' tassativamente vietato l'impiego di alluminio anodizzato o plastica o lamiera zincata non verniciata. In ogni caso è vietato l'impiego delle affissioni direttamente sulle murature degli edifici o sui muri di recinzione di alta valenza storico-documentaria.



CAPITOLO 4. 4. - OGGETTI TECNOLOGICI

Il posizionamento di oggetti tecnologici deve avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva degli interi Centri storici.

La loro collocazione dovrà essere perciò sempre mirata ad una sapiente mimetizzazione nell'ambiente costruito.

Gli oggetti tecnologici presi in considerazione sono:

- 4.4.1. Mibiletti per luce, acqua, gas e telefono.
- 4.4.2. Apparecchi e cabine telefoniche.
- 4.4.3. Cassette per lettere.
- 4.4.4. Containers porta rifiuti.
- 4.4.5. Cestini gettacarta.
- 4.4.6. Orologi e termometri.
- 4.4.7. Bocche antincendio.



4.4.1. MOBILETTI PER LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONO

La progettazione di mobiletti per acqua, luce, gas e telefono dovrà essere approntata alla ricerca di dimensioni minimali, compatibilmente con le esigenze funzionali.

La loro collocazione dovrà essere il più possibile mimetizzata preferibilmente nello spessore delle murature di facciata, con cromie identiche a quelle delle facciate in cui sono poste.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla collocazione dei mobiletti non in spessore di muratura, che si consiglia siano in aderenza alla facciata, che è però tassativamente vietata per edifici di interesse storico ed ambientale. In questi casi la cromia dovrà saper riprendere quella di facciata ad essa collocata in aderenza, comunque il loro collocamento non potrà ridurre le dimensioni minime per l'accessibilità di persone invalide, così come descritte nel capitolo relativo al piano della Pavimentazione.



4.4.2. APPARECCHI TELEFONICI E CABINE TELEFONICHE

Nel caso di collocamento di apparecchi telefonici pubblici è sicuramente preferibile l'impiego di apparecchiature di tipo aperto, per la loro minimale consistenza volumetrica, piuttosto delle cabine telefoniche che, per il loro volume, sempre sono in contrapposizione visiva con l'ambiente costruito. In generale è opportuno posizionare questi oggetti per la comunicazione nei luoghi di aggregazione, ma in posizione defilata, in un apposito spazio che deve sapersi relazionare con l'ambito in cui è posto.

E' vietata la collocazione in contrapposizione visiva con le emergenze architettoniche, puntualizzate nella mappa allegata al piano dell'Arredo urbano.



4.4.3. CASSETTE POSTALI

Le cassette postali, dalla caratteristica colorazione rossa, debbono essere collocate, alla stessa stregua degli apparecchi telefonici pubblici, negli spazi di aggregazione. Le cassette postali possono essere posizionate anche in aderenza alle facciate degli edifici purché non di emergente valore architettonico, così come puntualizzato nella mappa allegata al piano dell'Arredo urbano, e semprechè non riducano le dimensioni minime per l'accessibilità di persone invalide, così come descritto nel capitolo relativo al piano della Pavimentazione.



4.4.4. CONTAINERS PORTA RIFIUTI

Premesso che l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti, a mezzo di containers, è poco confacente all'immagine complessiva dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, in quanto i cassonetti sono spesso volumetricamente troppo ingombranti.

Persistendo però questo sistema è opportuno che i cassonetti siano posizionati in appositi spazi rientranti nel marciapiede, opportunamente raggruppati, ma non più di due, in modo da non creare uno sgradevole senso di discarica.

E' vietata la collocazione di containers porta rifiuti in contrapposizione visiva con le emergenze architettoniche ed in luoghi che possono creare pericolo od intralcio alla circolazione.



4.4.5. CESTINI GETTA CARTE

La collocazione di cestini gettacarte dovrà derivare non solo da un attento esame degli spazi più frequentati, ma anche dalla valenza formale dei luoghi in cui sono posti. E' raccomandabile l'uniformità degli oggetti in tutti i Centri storici. Tali oggetti per forma, materiale e colore devono sapersi relazionare all'immagine materico-cromatica dell'ambiente storico costruito.

E' consigliabile perciò l'impiego di materiali della tradizione, come rame, bronzo, ottone o ferro naturale oppure colorato con intonazioni scure come nero, verde e marron, evitando colorazioni stridenti col contesto.

Sono tassativamente vietate collocazioni di cestini gettacarta di iniziativa privata, ad eccezione di quelle, debitamente autorizzate, che rientrano in una progettazione organica di un intero comparto urbanistico omogeneo, da parte di Associazioni o gruppo di esercenti.



4.4.6. OROLOGI E TERMOMETRI

Di norma è vietata l'apposizione di orologi e termometri, massimamente se posti su pali abbinati a suggerimenti commerciali.

La Commissione Edilizia Integrata dovrà attentamente valutare, nel caso di riordino globale di un intero comparto urbanistico omogeneo, l'opportunità della loro collocazione, che comunque dovrà rientrare in un'ottica di elemento caratterizzante l'ambito urbano.



4.4.7. BOCCHE ANTINCENDIO

Le bocche antincendio devono riprendere la forma, il materiale, il colore di quelli della tradizione veronese ed il loro posizionamento dovrà essere in aderenza alla facciata o in linea con il limite esterno del marciapiede, fermo restando la verifica delle dimensioni minime dell'accessibilità a persone invalide, così come descritta nel capitolo riguardante il piano della Pavimentazione.



CAPITOLO 4. 5. - OGGETTI ED ELEMENTI INSISTENTI SU SPAZI DELIMITATI DEL SUOLO PUBBLICO

Il presente capitolo prende in considerazione oggetti ed elementi che insistono su spazi delimitati del suolo pubblico o del suolo privato, ma di godimento pubblico.

Pertanto la presente normativa deve necessariamente coniugarsi con quella del piano della Pavimentazione, dal momento che il quadro di riferimento è l'immagine complessiva dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici con particolare riferimento ai piani orizzontali esistenti.

Nel particolare il presente capitolo prende in considerazione:

- 4.5.1. Spazi pubblici o privati, ma di godimento pubblico, usufruiti da esercizi pubblici.
- 4.5.2. Parcheggi per automobili e per biciclette
- 4.5.3. Distributori di benzina.



4.5.1. I PLATEATICI

Con plateatico si intende uno spazio pubblico dato in concessione limitata nel tempo ad un esercizio pubblico o uno spazio privato, ma di godimento pubblico, usufruito da un esercizio pubblico.

La concessione dovrà essere limitata ai soli periodi estivi che dovrà essere regolamentata annualmente con apposita delibera dell'Amministrazione comunale.

Nel particolare il plateatico non può impedire la normale circolazione né tantomeno l'accessibilità a persona invalida, così come meglio esplicitato nel piano della Pavimentazione; pertanto potrà essere concessa l'occupazione del marciapiede solo se è possibile lasciare libero almeno uno spazio di 150 cm.

Nel caso in cui il marciapiede non consenta l'accessibilità, il plateatico potrà essere posizionato sul piano carreggiabile.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla scelta della pavimentazione della pedana del plateatico che potrà, di norma, essere autorizzata esclusivamente per plateatici posti sul piano carreggiabile e non per quelli posti sul marciapiede. La pedana sopraelevata per un massimo di 15 cm dal piano carreggiabile dovrà impiegare essenze lignee di intonazione cromatica simile al marciapiede, e perciò tassativamente vietato l'impiego di cromie stridenti e di materiali poco confacenti all'immagine dell'ambiente storico costruito, quali la lamiera zincata o materiali plastici.

Di norma non è possibile proteggere il plateatico con tende parasole che sporgano più di 120 cm. dal filo facciata con una estensione in larghezza che deve essere pari alle aperture, così come descritto all'art. 2.5.1 del regolamento relativo al piano del Colore e del Decoro delle facciate.

Potrà però essere attentamente valutata la deroga, solo nel caso in cui l'esercizio di ristoro si affacci su uno slargo e che l'edificio non sia di rilevanza ambientale, così come puntualizzato negli allegati del piano dell'Arredo urbano. Nel caso in cui il plateatico sia staccato dal marciapiede può essere prevista l'installazione di tende o ombrelloni, limitatamente ai soli periodi estivi, che implicano appoggio a terra e la chiusura al termine dell'orario di utilizzazione. La scelta del tipo di copertura, così come illustrato all'art. 4.2.2, dovrà sapersi relazionare per forma, colore e materiale all'ambiente in cui è posto e alle coperture degli esercizi adiacenti posti nello stesso ambito e dovrà riallacciarsi alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta ai modelli delle sedie e dei tavoli, che dovranno, di norma, essere adeguati per forma e colore all'immagine storica del luogo. Sono pertanto vietati colori sgargianti e che nulla hanno a che fare con la tavolozza cromatica propria dell'ambiente storico costruito.



4.5.2. PARCHEGGI PER BICICLETTE

L'Amministrazione comunale, previo progetto organico, mirante alla definizione del traffico veicolare e delle zone di sosta degli autoveicoli, dovrà tener conto anche della sosta dei velocipedi, prevedendo idonei spazi di sosta in opportune piazzole. Nel particolare la scelta del porta biciclette, tenendo conto dell'intero contesto urbanistico, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti. Pertanto l'Amministrazione comunale dovrà prevedere, nel momento della redazione di puntuali progetti di riordino globale dei comparti urbanistici omogenei, idonei spazi ed opportuni oggetti. Nel presente perciò è vietata la collocazione di portabiciclette da parte di singoli privati senza l'autorizzazione preventiva del Comune. Nella progettazione di portabiciclette dovranno essere considerate forme di estrema leggerezza e l'impiego di materiali della tradizione con particolare riferimento al ferro naturale e colorato con colori scuri, con la tassativa esclusione di cromie sgargianti.



4.5.3. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

E' tassativamente vietata la costruzione di distributori di carburante nei Centri storici, per quelli esistenti è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.



CAPITOLO 4. 6. - DIFFUSORI ILLUMINANTI

Premesso che il posizionamento dei diffusori illuminanti deve avere come quadro di riferimento sia il rapporto formale e materico-cromatico che gli stessi hanno con l'ambiente storico costruito sia la funzione di illuminare le zone urbane nelle ore notturne, in questo capitolo vengono date indicazioni di massima sulle forme sui materiali e sul posizionamento di tutta l'illuminazione dell'ambiente costruito ed in particolare dei Centri storici, sia pubblica sia privata, da intendersi come piattaforma sulla quale l'Amministrazione comunale potrà approntare un progetto organico mirante ad uniformare l'illuminazione pubblica e privata.



4.6.1. DIFFUSORI-ILLUMINANTI PUBBLICI

Dal momento che i diffusori illuminanti pubblici caratterizzano o al contrario sviliscono la Scena urbana, sia da un punto di vista formale sia come mezzo illuminante, l'Amministrazione comunale dovrà farsi carico di approntare un progetto organico, per tutti i Centri storici, in grado di uniformare le forme, le cromie, e i materiali di tutte le strade di Pastrengo, nonché la cromia dell'illuminazione seguendo i seguenti criteri guida:

Nelle strade caratterizzate da grandi slarghi, i diffusori dovranno essere del tipo a lampione, sorretto da uno stelo, in metallo, preferibilmente ghisa, naturale o verniciato con intonazioni scure. La parte riguardante i diffusori di luce dovrà essere protetta da vetro ed emanare di norma una illuminazione calda. E' sconsigliabile una luce fredda in quanto non confacente all'ambiente storico in cui i diffusori illuminanti sono posti. Il posizionamento dei lampioni a stelo dovrà rientrare in un progetto organico di sistemazione globale di un intero comparto urbanistico omogeneo, che preveda una stessa direttrice di collocazione, che a seconda dei casi potrà porsi sull'estremità dei marciapiedi o al centro della strada, lungo le aiuole spartitraffico. In questo caso, è consigliabile prevedere, in unione ai lampioni a stelo, dei fari illuminanti posti sulle parti superiori della facciata, e ove è possibile sulle coperture, per mettere in risalto gli edifici emblematico-emergenti così come definiti dagli allegati del piano dell'Arredo urbano.

Nelle strade caratterizzate da limitata larghezza, è consigliato l'impiego di lampade a braccio, applicate in facciata alternativamente sui due fronti. Le lampade e i relativi bracci dovranno riprendere le forme e i materiali propri dell'illuminazione storica del veronese ed uniformarsi agli stilemi dei lampioni a stelo posti nello stesso ambito. Inoltre le lampade a braccio dovranno essere posizionate tra il piano terra e il piano primo e comunque non oltre il marcapiano tra il primo e il secondo piano. Anche in questo caso il posizionamento della lampada a braccio dovrà essere valutato in funzione della lettura di facciata e della importanza dell'edificio. Particolare cura dovrà essere effettuata nella messa a dimora dei cavi elettrici seguendo, per quanto possibile, le indicazioni di cui al punto 2).

Dal momento che le lampade a sospensione, poste in mezz'aria della strada, necessitano di una serie di cavi aerei che limitano la visione architettonica dei prospetti degli edifici, sono tassativamente vietate. Pertanto l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla sostituzione degli impianti di illuminazione a sospensione seguendo i dettami indicati al punto 1) e 2).



4.6.2. DIFFUSORI ILLUMINANTI PRIVATI

I criteri guida riguardanti l'illuminazione privata a servizio dei negozi sono già indicati al capitolo 2.5.4. relativo al piano del Colore e del Decoro delle facciate. Le presenti norme ribadiscono quanto già espresso, prevedendo in aggiunta a quanto indicato la possibilità che i commercianti di una stessa zona omogenea, così come descritto nella relazione illustrativa, possano presentare un progetto unitario in grado di caratterizzare, con una illuminazione uniforme, l'intero ambito.

In questo caso sono tassativamente vietati diffusori illuminanti che propongono suggerimenti commerciali di qualsiasi genere.



PARTE SECONDA – L'AMBIENTE NATURALE

TITOLO IV – LA DIFESA DEL SUOLO

5.0 - CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Le presenti norme, relative alla difesa del suolo e sottosuolo, fanno riferimento sia all'ambito della geologia, della geomorfologia, dell'idrogeologia e delle penali del territorio e sia alle indicazioni del P.A.Q.E, visualizzate nelle tavole 2a e 3° ed espresse nella specifica relazione, ai TITOLI IV, V, VII e VIII ai seguenti articoli:

Art.51 - Ambiti prioritari per la protezione del suolo;

Art.52 - Fascia di ricarica degli acquiferi;

Art.53 – Acque potabili e di risorgiva;

Art.55 – Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema;

Art. 63. – Paleoalvei;

Art.100 – Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni.



5.1. - AMBITI PRIORITARI PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO.

L'area sub triangolare, posta ad est del capoluogo, in corrispondenza delle località Case Nuove, Pol di Pastrengo e Pol di Piovezzano, così come meglio evidenziata dalla cartografia allegata, viene definita come un ambito prioritario per la protezione del suolo.

All'interno di tale zona valgono le seguenti prescrizioni e vincoli, così come definiti dall'art. 51 del P.A.Q.E:

- la presenza antropica nel paesaggio dovrà essere alquanto contenuta; dovranno quindi essere evitate incisioni profonde nei terreni con interruzioni dell'andamento morfologico. Nel caso di scavi, questi dovranno essere contenuti e limitati ($H < 2m$) e le scarpate, a lavori ultimati, dovranno avere pendenza non superiori al 60% circa. Eventuali scavi di altezza superiore dovranno essere preventivamente approvati da parte dell'Amministrazione Comunale parzializzando le altezze di scavo con terrazzi;
- a seguito di qualsiasi intervento antropico sarà strettamente necessario ricomporre i luoghi mantenendo la baulatura dei terreni, utilizzando materiali provenienti da zone limitrofe, impedendo ogni qualsiasi inquinamento litologico derivante dalla messa in opera di materiali alloctoni;. Dovranno essere altresì vietati gli stoccaggi provvisori di materiali provenienti da zone diverse e/o limitrofe;
- le direttive di flusso idrogeologiche superficiali dovranno essere garantite e mai interrotte e/o impedito;
- tutti i fossati e gli scoli delle acque dovranno essere mantenuti, sia in sede privata che in sede pubblica, puliti e liberi da ogni qualsiasi elemento che possa impedire il normale deflusso delle acque;
- si dovrà evitare la costruzione di pavimentazioni laddove non strettamente indispensabili, adottando altresì materiali drenanti, strutture graticciate ecc.... Ogni qualsiasi diversa tipologia non confacente alle prescrizioni dovrà essere preventivamente approvata da parte dell'Amministrazione Comunale;
- tutte le superfici destinate a nuova edificazione (superfici coperte) dovranno essere opportunamente compensate mediante appositi volumi di invaso in grado di recepire e di smaltire nel tempo le acque meteoriche;
- l'assetto geomorfologico del territorio comunale dovrà essere protetto mediante interventi, quali: opere spondali; muri di sostegno, muri in terra rinforzata, ecc...; viminate; rivestimento di canali con pietrame; altri metodi di ingegneria ambientale, ecc....
- per quanto concerne la protezione di aree esondabili si rimanda all'art. 5.4
- è vietata l'apertura di poli estrattivi.

All'interno delle zone edificate, si dovranno apportare le seguenti soluzioni migliorative:

- incrementare le aree a verde che favoriscono le caratteristiche fisiche dei suoli;



- prevenire possibili fenomeni di dissesto e di dilavamento dei terreni provvedendo ad una pronta e sollecita manutenzione di tutti i fenomeni di dissesto alla loro origine;
- aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane coprendo le aree strettamente necessarie ed impedendo il posizionamento di ostacoli lungo le direzioni di deflusso delle acque;
- migliorare i sistemi di raccolta e di depurazione delle acque usate e reflue;
- agevolare l'uso di tecnologie - nelle aree produttive - che consentano il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo delle acque usate.
- con particolare riferimento alle aree destinate alle colture, di cui al presente articolo, si suggerisce la progressiva eliminazioni di quelle che richiedono l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari (fitofarmaci e diserbanti) e di incentivare tutte quelle che inducono alla pratica della bioagricoltura, che utilizzino sistemi antiparassitari naturali. Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.



5.2. - FASCIA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI.

Il limite settentrionale della zona che a partire dal limite nord-est del comune, raggiunge il canale Medio Adige e ne segue l'andamento fino all'altezza di Pol di Piovezzano; quindi prosegue in modo rettilineo con direzione circa NW-SE fino ad uscire dal territorio comunale, come meglio evidenziata dalla cartografia allegata, viene definita come area ricarica degli acquiferi.

Al fine di preservare l'integrità della fascia di ricarica degli acquiferi da ogni possibile fonte di inquinamento, ai sensi dell'art. 52 del P.A.Q.E si elencano le prescrizioni ed i vincoli:

- Sono vietate le attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica.
- Sono altresì vietate tutte le attività per le quali non siano previsti idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, dovrà sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e di pretrattamento;
- è fatto divieto di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento derivanti da ogni qualsiasi tipo di lavorazione;
- eventuali fonti di inquinamento presenti sul territorio dovranno essere segnalate dai Tecnici comunali ed eventualmente eliminate da parte dell'Ente che ne è stato causa;
- i proprietari della complessa rete di condotte distribuite sul territorio comunale, in particolare, il Consorzio di Bonifica Adige-Garda per il Canale Alto Agro, l'ENEL per il Canale Medio-Adige (BIFFIS), nonché i Privati dovranno provvedere all'accurata manutenzione sia ordinaria che straordinaria della rete idraulica, fossati e scoli, assicurandone la piena funzionalità, impiegando materiali e tecniche esecutive del tutto compatibili con l'esistente.



5.3. - ACQUE POTABILI E DI RISORGIVA.

Per i punti di prelievo degli acquedotti e/o pozzi pubblici, comprese le relative zone di rispetto - aventi un raggio minimo di 200 metri ai sensi del D.P.R. 24.05.88 n.236. - , che risultano ubicati nelle seguenti località: "Le Costiere"; "Osteria Vecchia"; "Pol"; tra il capoluogo e la località "San Zeno" - così come individuati dal Piano Territoriale Provinciale e meglio visualizzati nella cartografia allegata - si elencano, ai sensi dell'art. 53 del P.A.Q.E, le seguenti prescrizioni ed i vincoli:

- è fatto divieto prelevare dai corsi quantità di acqua tali da alterare l'ecosistema fluviale e ripariale;
- tutte le acque reperite dal sottosuolo dovranno essere proficuamente utilizzate al fine di evitarne gli sprechi;
- nel caso di periodi particolarmente siccitosi le acque potabili dovranno essere correttamente gestite dagli Enti preposti con parsimonia al solo uso potabile;
- all'interno delle zone di rispetto non potrà essere autorizzata la presenza di Aziende che svolgano lavorazioni a rischio (da basso ad elevato); non è consentito scarico alcuno sul suolo e nel sottosuolo; vengono altresì vietati emungimento privati che possano inficiare l'efficienza del punto d'acqua ad uso pubblico.



5.4. - AREE ESONDABILI.

Nella frazione più orientale del territorio comunale di Pastrengo, in corrispondenza del confine comunale, tra il canale Alto Agro e il fiume Adige, dove insistono, secondo il P.A.I., alcuni terreni che ricadono entro le classi di pericolosità idraulica che vanno da moderata ad elevata, pur essendo in presenza di una nuova arginatura del fiume Adige si rammenta che tali aree situate in adiacenza al fiume sono soggette all'osservanza delle normative idrauliche previste nel testo unico 1904 e seguenti, le quali fissano opportune distanze di sicurezza e dalle arginature e dagli alvei, (che sono m. 10 per il Codice Civile e m. 20 per la legge Ansaldo).



5.5 - AMBITI DI RIEQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA.

La fascia stretta ed allungata, che segue il confine comunale nella sua parte più meridionale, da ovest ad est fino a raggiungere le località Case Nuove, Pol di Pastrengo e Pol di Piovezzano, così come meglio definita dalla cartografia allegata, viene definita "ambito di riequilibrio dell'ecosistema".

In tale ambito, ai sensi dell'art. 55 del P.A.Q.E. ed in accordo con quanto disposto dalla Provincia, si definiscono le seguenti prescrizioni e vincoli:

- utilizzare filtri per ridurre le polveri e le sostanze inquinanti di origine eolica ed impedire dispersioni nel suolo e nel sottosuolo di liquidi contaminati dalla diffusione degli inquinanti ecc...;
- la presenza antropica nel paesaggio dovrà essere alquanto contenuta; dovranno quindi essere evitate incisioni profonde nei terreni con interruzioni dell'andamento morfologico. Nel caso di scavi, questi dovranno essere contenuti e limitati ($H < 2m$) e le scarpate, a lavori ultimati, dovranno avere pendenza non superiori al 60% circa. Eventuali scavi di altezza superiore dovranno essere preventivamente approvati da parte dell'Amministrazione Comunale parzializzando le altezze di scavo con terrazzi;
- utilizzare metodi e tecnologie proprie dell'ingegneria ambientale per la rinaturalizzazione delle sponde degli alvei;
- in riferimento alle colture, si suggerisce la progressiva eliminazioni di quelle che richiedono l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari (fitofarmaci e diserbanti) sostenendo le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;
- incrementare le aree a verde che favoriscono le caratteristiche fisiche dei suoli e privilegiare la messa a dimora di boschi all'interno delle aree incolte;
- avviare specifici studi agronomici e di ingegneria ambientale al fine di favorire la riconversione delle produzioni agricole eccedenti e non economicamente vantaggiose in favore di altre.
- si fa divieto di impermeabilizzare estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità, nei quali è garantito comunque il mantenimento dei volumi di invaso nonché di utilizzare in modo intensivo fitofarmaci e diserbanti nella manutenzione del verde;
- gli interventi, in questi ambiti, compresi nelle misure F e G del programma pluriennale regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92 godono della priorità nell'assegnazione dei contributi previsti.



5.6 - PALEOALVEI

La zona, posta in località “Case Nuove” e meglio definita dalla cartografia allegata, è definita paleoalveo.

Tutti gli interventi edilizi ed urbani che dovessero insorgere all'interno di tale area, ai sensi dell'art. 63 del P.A.Q.E, dovranno, al fine di tutelare le forme naturali, rispettarne e preservarne l'integrità nonché svilupparne la loro valorizzazione. Inoltre, alla luce della fragilità dell'area, vengono vietati gli spargimenti, gli scarichi ed ogni qualsiasi stoccaggio provvisorio che interferiscano con la salubrità dell'ambiente.



5.9. – SICUREZZA DELLE OPERE, STABILITÀ DEI TERRENI

Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni intervento di opere pubbliche e private, sull'intero territorio comunale, deve essere preceduto da puntuali verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988, nonché a norma delle Norme Tecniche per il progetto sismico dettate dall'Ordinanza n.3274 (20.03.2003) e delle Norme Tecniche per le costruzioni allegate al D.M. 14.09.2005.



TITOLO VI – IL VERDE

6.0. - CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL VERDE

L'importanza paesaggistica ambientale del territorio del Comune di Pastrengo, con rilevante vocazione agricola e turistica, richiede una rinnovata attenzione nelle progettazioni che incidono sulle aree esterne intese come agro-ambiente. Aree che non devono essere concepite come ambiti per l'espansione urbana, bensì come zone che contribuiscono alla qualità della vita anche degli ambienti abitati. Le zone agricole si vanno riducendo sempre più. E' necessario quindi, salvaguardare il territorio agro – ambientale il più possibile.

Risulta opportuno quindi, per non alterare il pregevole equilibrio tra paesaggio, natura, agricoltura, individuare le specifiche vocazioni dei luoghi e operare interventi di mitigazione per il miglior inserimento ambientale degli interventi futuri.

All'uopo il Comune definisce gli standard per i servizi e le norme per la realizzazione di aree verdi, come da regolamento allegato.

Inoltre il Comune nel programmare e progettare gli interventi a verde farà proprie le norme della Direttiva "Habitat" e la Direttiva "Uccelli", per la salvaguardia del patrimonio naturale e per operare in favore del mantenimento e della diffusione delle specie minacciate.



6.1. IL VERDE E LA QUALITÀ DELLA VITA IN AMBIENTE URBANO

Il verde va concepito non solo come aspetto naturalistico o estetico percettivo, ma anche come fattore essenziale che contribuisce a migliorare la qualità dell'aria e quindi della vita nell'ambiente urbano.

Il verde deve essere articolato e dettagliato nei contenuti. Il verde pubblico dovrà essere suddiviso in sub-insiemi funzionali e distinti in base alla loro accessibilità: verde di vicinato, verde di quartiere urbano e in base alle modalità d'uso: verde attrezzato, verde di rispetto, verde archeologico e storico, verde sportivo, verde di salvaguardia ambientale e verde cimiteriale.

La superficie a verde per abitante dovrà essere determinata, prevedendone l'utenza e le esatte percentuali degli spazi da destinare alle diverse attività, in tipologie di verde pubblico considerandone la natura, il dimensionamento delle singole attrezzature e il relativo numero.

Per la rigenerazione del paesaggio dovranno essere completate e ristrutturate le alberature lungo le strade, nei viali tenendo conto delle tipologie e degli standard tipici e già intrapresi nel territorio comunale.

Viali alberati e fasce verdi che dovranno raccordarsi con le aree di particolare pregio ambientale, con la presenza di manufatti storici, con lo scopo anche di regolarizzare l'espansione urbana che dovrà essere indirizzata secondo un disegno organico. Aspetto questo ultimo importante anche per la salvaguardia di particolari aree agricole e boscate da ritenersi di vitale importanza.

Laddove possibile, dovranno essere applicati concetti riguardanti l'ecologia urbana, interpretando la città come ecosistema e risalendo alle leggi che ne regolano l'equilibrio e ne identificano come elementi fondamentali gli spazi verdi e le alberature.

Il verde (piante e alberi) dovrà essere inteso quindi come risorsa in quanto in grado di espletare varie funzioni tra le quali l'ossigenazione dell'aria, riducendo la CO₂, la regolazione della temperatura attraverso la evapotraspirazione, il trattenimento delle polveri, assorbimento di gas inquinanti, la schermatura da soleggiamento, dal vento e come fonoassorbenti.

Nello specifico, è opportuno realizzare bande boscate e alberature (fasce plurifila) lungo l'autostrada Modena-Brennero, con specie adeguate. All'uopo potranno essere esaltate alcune di queste funzioni raccogliendo gli alberi in gruppi o filari di adeguata consistenza o mediante una disposizione di questi rispetto alla struttura urbana.

Il verde pertanto va visto come parte essenziale costituente la scena ambientale.



6.2. NUOVE REALIZZAZIONI.

La localizzazione e il dimensionamento del verde nel contesto sopra descritto dovranno tener conto dei livelli funzionali con l'indicazione delle caratteristiche che ciascuno spazio verde dovrà avere. Dovranno essere indicate le specie botaniche arboree e arbustive, le tipologie di attrezzature e i criteri di dimensionamento.

Dovrà essere data particolare cura anche al mantenimento del paesaggio agrario, con riferimento al paesaggio storico nel quale verrà mantenuta l'utilizzazione agricola o forestale insostituibile per le funzioni che svolge in favore del sistema urbano complessivo.

Le zone umide, i versanti lungo l'Adige dovranno essere adeguatamente alberati nel rispetto delle norme vigenti con verde ripariale (posa a dimora di Salici bianchi, pioppi cipressini, ontani, aceri negundi e sambuchi).

Particolari zone ad alta densità edilizia e in degrado potranno essere arredate e in parte mascherate con la posa a dimora di siepi e alberi possibilmente autoctoni anche per ridurre le spese di manutenzione.

Non va disconnesso da quanto sopra l'attenzione alle strade rurali in terra battuta, ai muri in ciottoli, ai capitelli che sono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

Per i parametri tecnici si faccia riferimento alla tabella 6.11.2 in allegato.



6.3. TIPOLOGIE DI VERDE DA TUTELARE

I contesti dove il verde si presenta da tutelare sono:

- il verde pubblico (viali, giardini);
- il verde privato (giardini);
- il verde dei Forti;
- il verde agrario;
- il verde ripariale dell'Adige;
- il verde naturale (boschi).

In tutti gli ambiti definiti dal precedente comma, il verde dovrà essere tutelato nei limiti imposti dal presente regolamento edilizio e dalle norme del regolamento del verde allegato.



6.4. DEFINIZIONI. (SOGLIA DIMENSIONALE DI TUTELABILITÀ).

Allo scopo del presente piano vengono definite le seguenti soglie dimensionali per la classificazione dei soggetti arborei (alberi):

	Altezza maturità	Diametro soglia per la tutelabilità
Specie di I° grandezza	> 18 mt	0,60 mt
Specie di II° grandezza	tra 12 mt e 18 mt	0,60 mt
Specie di III° grandezza	< 12 mt	0,50 mt

Gli alberi che superano l'altezza di 18 metri e diametri del tronco (misurati a petto d'uomo, cioè all'altezza di 1,30 mt da terra) superiori a 0,40 metri, vengono definiti soggetti di notevoli dimensioni e perciò particolarmente tutelati dal presente regolamento (vedi tabella 1).

Sono inoltre tutelati gli arbusti che si caratterizzano per la rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà.

Le piante formate da più tronchi (policormiche) vengono tutelate nel caso in cui un fusto raggiunga il diametro almeno di 0,35 metri.

Sono esclusi dal presente regolamento, gli interventi su impianti produttivi da frutta, piante coltivate per la produzione di legno e per biomasse. Viene invece normata la realizzazione di nuovi impianti frutticoli.



6.5. ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

Tutte le attività che nel loro esercizio interferiscono sia con la parte fuori terra che con la parte sotto terra, vengono normate dall'allegato regolamento.

Nello specifico le attività sono: abbattimenti, potature, scavi, nuovi impianti.

Ogni attività prevista al comma 1 dovrà intraprendere procedure, tecniche e parametri idonei per eseguire ogni singola operazione.

Ogni opera che comporti l'eliminazione o il danneggiamento di aree verdi, coperta anche di sola vegetazione erbacea, ma comunque di particolare valore paesaggistico, dovrà prevedere la sistemazione di una area verde di pari superficie o il pagamento di un indennizzo all'amministrazione pubblica pari al valore della sistemazione di un area di tale superficie. L'Amministrazione Pubblica si impegna a spendere tali fondi per la realizzazione di nuove aree verdi o la sistemazione di quelle già presenti.

L'individuazione di piante colpite da patologie, che presentano rami e branche pericolose devono essere messe in sicurezza, intervenendo come normato dal regolamento in allegato.



6.6. ROTONDE

In epoca recente si è ritenuto di regolarizzare il traffico evitando punti di fermata (semaforici) per favorire un flusso continuo ma rallentato. Per realizzare questo piano che appare più funzionale ma anche meno inquinante, vengono create le cosiddette rotonde con nella parte centrale aiuole in rilievo che vengono arredate e inverdite. Il concetto guida è quello di creare un verde (arbustivo o arboreo, o tematico) tale che l'automobilista debba rallentare proprio perché non vede al di là della curva.

Per raggiungere tale obiettivo si consiglia di porre a dimora siepi e anche alberi (da considerare anche l'olivo) adeguati all'ambiente pedoclimatico, anche essenze fiorite e la creazione di strutture tematiche inerenti al territorio di appartenenza.



6.7. CRITERI PER LA SCELTA DELLE SPECIE

I criteri in base ai quali si potranno scegliere le specie da porre a dimora, dovranno tener conto prima di tutto dell'ambiente pedoclimatico, della eventuale presenza o meno degli impianti irrigui, della preparazione del terreno. Si rammenta inoltre che il territorio del Comune di Pastrengo presenta zone collinari, zone vallive umide e oltre ad aree fluviali per ognuna delle quali dovranno essere scelte specie adeguate.

In ogni caso è consigliabile scegliere specie come indicate nella tabella 1, partendo da piante di modesta dimensione perché possano facilmente attecchire ed impalcarsi correttamente.

Dovrà essere tenuto conto, nella scelta delle specie, dei costi per l'impianto e per le relative cure colturali successive per garantire il successo.

Si unisce un elenco delle specie da adottare nelle tre aree.

Area collinare	Area pianiziale	Area vallive umide	Area fluviale
Cupressus sempervirens	Quercus robur	Platanus hybridus	Populus alba
Olea europea	Fraxinus excelsior	Populus nigra	Populus nigra
Quercus pubescens	Sambucus nigra	Sambucus nigra	Alnus glutinosa
Carpinus nigra	Populus alba	Morus alba	Salix alba
Fraxinus ornus	Populus nigra	Robinia pseudoacacia	Salix viminalis
Celtis australis	Populus tremula	Cornus sanguinea	Salix purpurea
Celtis siliquastrum	Populus nigra italica	Cornus mas	
Acer campestre		Fraxinus ornus	
Ligustrum lucidum			
Laburnum anagyroides			
Nerium oleander			
Virburnum tinus			
Punica granatum			
Ziziphus sativus			



6.8. TUTELA DELLE PIANTE MONUMENTALI

In riferimento alla L.R. del Veneto n. 20 del 09 agosto 2002 “Alberi monumentali – tutela e valorizzazione”, il Comune individua gli strumenti idonei alla valorizzazione e alla tutela degli alberi monumentali presenti sul territorio comunale.

Nell’ottica della Legge sopra citata, il Comune costituisce per gli alberi che non sono stati inseriti nell’elenco regionale ma che per caratteristiche e per età presentano particolare pregio, un elenco per salvaguardarne il valore storico e paesaggistico.



6.9. UNA PIANTA PER OGNI NATO

Come previsto dalla Legge 29 febbraio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", il Comune si impegna a recepire in maniera attuativa la normativa, organizzando in apposite aree la piantagione di alberi in ragione del numero dei neonati. I tecnici incaricati dal Comune indicheranno le specie da utilizzare per i vari ambienti ove creare "Il Parco dei Neonati"

Per ogni neonato verrà definita una pianta precisa e sarà dato ai genitori un certificato con il quale si identifica l'albero.



6.10. VIALI DELLA RIMEMBRANZA

Vista la necessità di completare i numerosi viali in duplice filare di cipressi, potrà essere prevista l'attribuzione ad ogni pianta della memoria di un soldato deceduto nella prima guerra mondiale, rinnovando così il significato della rimembranza.

Dovrà essere concordato tra il Comune e i proprietari, se il viale è privato, l'autorizzazione in merito.



6.11. ALLEGATI

Tabella 6.11.1: classificazione di alcune specie di prima, seconda e terza grandezza in base alle dimensioni raggiungibili.

Specie di I° grandezza	Specie di II° grandezza	Specie di III° grandezza
Abies alba	Abies cephalonica	Acer pseudoplatanus
Acacia delabata	Aesculus hippocastanum	Acer campestre
Ailanthus altissima	Acer negundo	Acer davidii
Araucaria excelsa	Acer opalus	Acer ginnala
Calocedrus decurrens	Acer platanoides	Acer lobelii
Carya ovaia	Acer saccharinum	Acer monspessulanum
Cedrus atlantica	Aesculus x carnea	Acer palmatum
Cedrus deodara	Alnus cordata	Albizia julibrissin
Cedrus atlantica	Araucaria araucana	Alnus glutinosa
Celtis australis	Betula papyrifera	Amelanchier laevis
Chamaecyparis lawsoniana	Betula pendula	Arbutus unedo
Chamaecyparis pisifera	Carpinus betulus	Catalpa bignonioides
Cupressus sempervirens	Carya illinoensis	Ceratonia siliqua
Fagus sylvatica	Casuarina stricta	Cercidiphyllum japonicum
Fraxinus excelsior	Celtis occidentalis	Cercis siliquastrum
Ginkgo biloba	Celtis sinensis	Cornus florida
Juglans nigra	Cinnamomum camphora	Cornus kousa
Juglans regia	Diospyros virginiana	Crataegus monogyna
Liriodendron tulipifera	Fraxinus ornus	Crataegus oxycantha
Metasequoia glyptostroboides	Fraxinus oxycarpa	Diospyros kaki
Picea abies	Gleditsia triacanthos	Eleagnus angustifolia
Picea omorika	Liquidambar styraciflua	Eriobotrya japonica
Pinus halepensis	Magnolia grandiflora	Koelreuteria paniculata
Pinus nigra	Magnolia macrophylla	Lagerstroemia indica
Pinus pinea	Morus alba	Laurus nobilis
Pinus radiata	Ostrya carpinifolia	Magnolia obovata
Pinus strobus	Paulownia lamentosa	Magnolia soulangeana
Platanus x acerifolia	Phoenix canariensis	Malus floribunda
Populus alba	Pinus brutia	Melia azedarach
Populus nigra	Pinus pinaster	Morus nigra
Populus nigra "italicall	Prunus serotina	Prunus cerasifera



Populus tremula	Quercus ilex	Prunus mahaleb
Prunus avium	Quercus pubescens	Prunus padus
Pseudotsuga menziesii	Salix alba	Prunus serrulata
Quercus cerris	Sophora japonica	Punica granatum
Quercus frainetto	Sorbus aria	Pyrus calleriana
Quercus palustris	Sorbus domestica	Pyrus salicifolia
Quercus petraea	Taxus baccata	Rhus tiphyna
Quercus robur	Thuja occidentalis	Robinia pseudoacacia "frisiall
Quercus rubra	Ti/ia americana	Salix babilonica
Robinia pseudoacacia	Ti/ia lamentosa	Salix caprea
Sequoia sempervirens	Trachycarpus fortunei	Salix matsudana
Ti/ia cordata	Ulmus campestre	Shinus molle
Ti/ia plathyphyllos	Ulmus carpinifolia	Sorbus aucuparia
Tsuga heterophylla	Ulmus glabra	Tamarix gallica
Zelkova serrata	Ulmus pumila	

Tabella 6.11.2: Parametri di riferimento per gli interventi di cantieristica

VOCI DI PARAMETRI	Specie di I° grandezza	Specie di II° grandezza	Specie di III° grandezza
Area di pertinenza per alberature di nuovo impianto	mt 4 di raggio	mt 3 di raggio	mt 2 di raggio
Superficie minima per l'area di pertinenza per verde di nuova realizzazione, per aree soggette a posa di pavimentazione	mq 6	mq 3,5	mq 2
Distanza di impianto per alberature o giardini di nuovo impianto	mt 12	mt 10 - 8	mt 6
Superficie minima per area di pertinenza per la realizzazione di alberature stradali	mq 6 mt 1,4 di raggio	mq 3,5 mt 1 di raggio	mq 2 mt 0,8 di raggio



TITOLO VII – I PARCHI

7.0. - CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEI PARCHI

Le presenti norme, relative ai parchi, fanno riferimento alle indicazioni del P.A.Q.E, visualizzate nella tavola 3a ed espresse nella specifica relazione, ai seguenti articoli:

Art. 62. – Parco delle colline Moreniche

Art.93 – Parco fluviale dell'Adige



7.1. - PARCO FLUVIALE DELL'ADIGE

Trattasi di zona individuata in località Pol, compresa fra il canale irriguo Altoagro la strada di Pol e l'Adige, destinata, fin dall'adozione del P.R.G., a parco fluviale.

In tale zona è consentita la coltivazione del territorio rurale.

E' ammesso, tuttavia, il recupero e il riuso compatibile sia dei manufatti di testimonianza storica sia di altri manufatti al fine di favorire lo sviluppo di un turismo di visitazione e didattico-culturale.

In ogni caso è ammessa la destinazione residenziale degli edifici esistenti.

Le misure e gli interventi di recupero e di ripristino del tessuto agricolo dovranno essere supportate da adeguati studi agronomici, geologici, geomorfologici, idrogeologici e di ingegneria ambientale, in grado di assicurarne l'idoneità all'interno del contesto ambientale.



7.2. - PARCO DELLE COLLINE MORENICHE

Trattasi di zona individuata fra il canale irriguo Biffis ed i centri storici di Pastrengo e Piovezzano che presenta ancora i segni evidenti delle Colline moreniche e comprende ambiti di rilevante interesse storico-naturalistico-ambientale.

In tale zona è consentita la coltivazione del territorio rurale e sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto dell'ambito paesistico-ambientale.

Tali realizzazione dovranno essere svolte comunque senza provocare grandi sbancamenti di terreno nel territorio, limitando le scarpate ad altezze non superiori a 2 metri e con pendenze non superiori al 60%. In ogni caso, tutte le morfologie glaciali di interesse presenti sul territorio, quali nuclei di cordoni morenici, orli di terrazzo, tracce di scaricatori glaciali, l'andamento baulato delle conoidi ecc... dovranno essere protette e dovranno essere preservate.

E' altresì ammesso l'uso residenziale di tutti gli edifici esistenti. In sede di adeguamento vengono consentite anche limitate espansioni degli insediamenti esistenti purché tali interventi, se previsti dal P.R.G. vigente, risultino compatibili con i valori naturalistico-ambientali dei luoghi e ne preservino naturale assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, prevedendo obbligatoriamente la puntuale sistemazione degli scoperti per i singoli progetti edilizi.

E' ammesso il recupero ed il riuso compatibile sia dei manufatti di testimonianza storica sia di altri manufatti al fine di favorire lo sviluppo di un turismo di visitazione e al tempo libero.

Tale cambiamento di destinazione d'uso dovrà comunque rientrare in un progetto unitario, che sia compatibile con la valorizzazione dell'intero sito, che sia capace di realizzazione strutture e interventi legati al turismo e al tempo libero e che prenda contestualmente in considerazione il sistema dei percorsi, prevedendo altresì la valorizzazione dei sentieri, le aree di sosta attrezzata e di parcheggio ed i punti di informazione storico-naturalistica e di osservazione;

Tali operazioni, ricadendo in aree di interesse paesistico-ambientale, che costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali, sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92;